

Dante e Diritto

Un cammino tra storia e attualità

a cura di

FEDERICO CASOLARI, ALESSIA LEGNANI ANNICHINI,
GIORGIO SPEDICATO



4

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni



Mucchi Editore

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni

4

issn 2724-4660

L'orizzonte meramente tecnicistico su cui ogni tipo di riflessione sembra oggi rischiare di appiattirsi non solo non cancella quegli interrogativi fondamentali che si confermano ineludibili per ciascuna disciplina in cui si ramifica il pensiero giuridico: ma li rivela, anzi, in tutta la loro impellenza. È dunque a tale necessità che facciamo riferimento nel cogliere e sottolineare il bisogno che si avverte di 'un'anima per il diritto', ispirandoci in modo particolare a quegli ammonimenti che Aleksandr Solženicyyn rivolgeva a studiosi e accademici dell'Università di Harvard nel 1978 e che, a distanza di decenni, mantengono intatta la loro validità. Muovendo dalla domanda «se mi chiedessero: vorrebbe proporre al suo paese, quale modello, l'Occidente così com'è oggi?, dovrei rispondere con franchezza: no, non potrei raccomandare la vostra società come ideale per la trasformazione della nostra. Data la ricchezza di crescita spirituale che in questo secolo il nostro paese ha acquistato nella sofferenza, il sistema occidentale, nel suo attuale stato di esaurimento spirituale, non presenta per noi alcuna attrattiva» – dichiarazione che si riempie di significato alla luce della vicenda personale, tanto dolorosa quanto nota, di colui che l'ha pronunciata –, l'intellettuale russo individuava infatti con profetica lucidità i sintomi e le cause di tale declino. In questo senso, ad interpellarci in modo precipuo in quanto giuristi è soprattutto l'osservazione secondo cui «in conformità ai propri obiettivi la società occidentale ha scelto la forma d'esistenza che le era più comoda e che io definirei giuridica: una 'forma d'esistenza' che tuttavia è stata assunta come fondamento esclusivo e per ciò stesso privata dell'anelito a una dimensione superiore capace di giustificarla. Con l'inevitabile, correlata conseguenza che «l'autolimitazione liberamente accettata è una cosa che non si vede quasi mai: tutti praticano per contro l'autoespansione, condotta fino all'estrema capienza delle leggi, fino a che le cornici giuridiche cominciano a scricchiolare». Sono queste le premesse da cui scaturisce quel complesso di valutazioni che trova la sua sintesi più efficace nella seguente affermazione, dalla quale intendiamo a nostra volta prendere idealmente le mosse: «No, la società non può restare in un abisso senza leggi come da noi, ma è anche derisoria la proposta di collocarsi, come qui da voi, sulla superficie tirata a specchio di un giuridismo senz'anima». Se è tale monito a costituire il principio ispiratore della presente collana di studi, quest'ultima trova nella stessa fonte anche la stella polare da seguire per cercare risposte. Essa, rinvenibile in tutti i passaggi più pregnanti del discorso, si scolpisce icasticamente nell'esortazione – che facciamo nostra – con cui si chiude: «E nessuno, sulla Terra, ha altra via d'uscita che questa: andare più in alto».

* La traduzione italiana citata è tratta da ALEKSANDR SOLŽENICYN, *Discorso alla Harvard University, Cambridge (MA) 8 giugno 1978*, in Id., *Il respiro della coscienza. Saggi e interventi sulla vera libertà 1967-1974. Con il discorso all'Università di Harvard del 1978*, a cura di SERGIO RAPETTI, Jaca Book, Milano, 2015, pp. 219-236.

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Direzione

Geraldina Boni (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Comitato scientifico

Enrico Al Mureden (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Lorena Bachmaier Winter (Universidad Complutense de Madrid)

Christian Baldus (Universität Heidelberg)

Michele Belletti (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

María Blanco Fernández (Universidad de Navarra)

Michele Caianiello (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Federico Casolari (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Marco Cavina (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Emmanuelle Chevreau (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Sophie Démare-Lafont (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Carlo Fantappiè (Università degli Studi Roma Tre)

Manuel Ignacio Feliú Rey (Universidad Carlos III de Madrid)

Doris Forster (Université de Genève)

Mariagiulia Giuffrè (Edge Hill University)

Esther Happacher (Universität Innsbruck)

Tanguy Le Marc'hadour (Université d'Artois)

Giovanni Luchetti (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Francesco Martucci (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Raphäele Parizot (Université Paris Nanterre)

Antonio Pérez Miras (Universidad de Granada)

Patrice Rolland (Université Paris-Est Créteil Val de Marne)

Péter Szabó (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)

Comitato di redazione

Manuel Ganarin (Alma Mater Studiorum Università di Bologna), Alessandro Perego (Università di Padova), Alberto Tomer (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Dante e Diritto
Un cammino tra storia e attualità

a cura di
Federico Casolari, Alessia Legnani Annichini,
Giorgio Spedicato

Mucchi Editore

I saggi raccolti nel volume sono stati sottoposti alla procedura di revisione *double-blind peer review*, in conformità al *Codice etico e Regolamento per le pubblicazioni della Collana* consultabile all'indirizzo internet www.mucchieditore.it/animaperildiritto.

Il volume è stato pubblicato con il contributo del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'*Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna nell'ambito del Progetto 'Dipartimento di eccellenza MIUR 2018-2022'.



Comune di **Ravenna**



ISSN di collana 2724-4660

ISBN 978-88-7000-939-2

© Stem Mucchi Editore Srl - 2022

Via Jugoslavia, 14 - 41122 Modena

info@mucchieditore.it www.mucchieditore.it

facebook.com/mucchieditore twitter.com/mucchieditore instagram.com/mucchi_editore



Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0 IT)

Consentite la consultazione e la condivisione. Vietate la vendita e la modifica.

Versione pdf open access al sito www.mucchieditore.it/animaperildiritto

Tipografia e impaginazione Stem Mucchi Editore (MO)

Prima edizione pubblicata in Italia, Mucchi, Modena, settembre 2022

PARTE II.
DANTE E IL POTERE

UGO BRUSCHI

LEGITTIMAZIONE E FUNZIONI DELLA
REGALITÀ NELLA *MONARCHIA* E NELLA
TRATTATISTICA EUROPEA COEVA:
UNO SGUARDO COMPARATIVO*

Abstract: Al di là del classico tema del rapporto tra Chiesa e Impero, la *Monarchia* indaga la legittimazione della sovranità e le sue funzioni. L'Alighieri incentra il suo ragionamento sulla suprema autorità dell'imperatore, caratterizzata come Monarchia per antonomasia, esaltandone il ruolo e la funzione salvifica; liquida invece sbrigativamente altre forme di sovranità coeva, tra cui quella dei re, visti come titolari di una giurisdizione delegata dall'Impero e come realtà di poco conto, se non apertamente controproducenti nel rappresentare un freno all'autorità imperiale. Questa posizione è fortemente in contrasto tanto con l'evoluzione storica del tempo, quanto con gran parte della trattatistica europea tra Due e Trecento. Quest'ultima, infatti, lascia sullo sfondo, e a volte apertamente contesta, la suprema autorità imperiale, mettendo invece al centro della scena politica l'azione dei sovrani di regni, come la Francia e l'Inghilterra, avviati a conquistarsi un ruolo di assoluto rilievo nel quadro europeo.

Parole chiave: Dante Alighieri, *Monarchia*, regalità, *specula principum*, Stato basso-medievale.

Legitimacy and functions of kingship in the *Monarchia* and in coeval European treatises: a comparative outlook. Dante's political works, and especially *Monarchia*, show his belief in the supreme authority of the emperor, which translates in the latter's universal jurisdiction and commitment to help humankind to achieve wellbeing on this earth and final salvation in the afterlife. On the other hand, kings and kingdoms play a marginal role in his vision: their authority is derived from the Emperor's and the scope of their action is very narrow. Besides, kings living in Dante's time were often censored in the *Commedia*, and elsewhere. This was in stark contrast both with the point of view of contemporary European authors and with the rising influence of kingdoms such as France or England. Royal authority was actually openly acknowledged as coming directly from God. In this new political landscape, the supreme jurisdiction of the Empire was increasingly seen as irrelevant, while the functions previously performed by emperors were inherited by kings.

Key words: Dante Alighieri, kingship, Late medieval state, *specula principum*, Bracton.

* Contributo sottoposto a procedura di revisione *double-blind peer review*.
A mia zia Lucia, che per prima mi ha fatto amare Dante.

1. *Monarchia universale e singoli regni nella visione dantesca*

In questo saggio mi ripropongo, partendo dalle considerazioni che Dante svolge nella *Monarchia*¹, di evidenziare alcuni elementi della figura del monarca che emergono nella trattatistica europea tra Due e Trecento. Non sarà, naturalmente, anche alla luce dello spazio limitato a disposizione, una panoramica esaustiva, ma piuttosto una serie di suggestioni. Il punto di partenza è rappresentato dalla natura sfuggente che, al tempo dell'Alighieri, i termini *monarca* e *monarchia* hanno. Ancora Bartolo da Sassoferrato († 1357) deve specificare, introducendo questo sistema politico, «sive gubernatio unius regis»². Al lettore che si accosti per la prima volta al testo dantesco occorre qualche tempo prima di rendersi conto che l'accezione di queste parole che vi si trova non è quella, più generica, che fa riferimento all'esercizio del potere da parte di un solo soggetto, ma esclusivamente il richiamo ad una specifica forma di Monarchia, quella imperiale. Dante non solo attribuisce all'Impero una funzione provvidenziale inattingibile a qualsiasi altra forma di sovranità, ma considera senza esitazione l'Impero la Monarchia per antonomasia³. Anzi, è dalla sua unicità ed esclusività nel poter vantare il vero titolo di monarca, oltre che dall'investitura divina, che l'imperatore ricava la propria superiorità su qualsiasi potere temporale: «Est [...] temporalis Monarchia, quam dicunt "Imperium", unicus

¹ Le citazioni dantesche sono tratte dalle seguenti edizioni: per la *Commedia*, D. ALIGHIERI, *La Divina Commedia*, a cura di U. BOSCO, G. REGGIO, Le Monnier, Firenze, 1979; per la *Monarchia*, D. ALIGHIERI, *Monarchia*, a cura di D. QUAGLIONI, Mondadori, Milano, 2015; per il *Convivio* e le *Epistole*, D. ALIGHIERI, *Opere*, edizione diretta da M. SANTAGATA, II, *Convivio, Monarchia, Epistole, Egloghe*, a cura di G. FIORAVANTI, C. GIUNTA, D. QUAGLIONI, C. VILLA, G. ALBANESE, Mondadori, Milano, 2014.

² D. QUAGLIONI, *Politica e diritto nel Trecento italiano. Il «De tyranno» di Bartolo da Sassoferrato. Con l'edizione critica dei trattati «De Guelphis et Gebellinis», «De regimine civitatis» e «De tyranno»*, Olschki, Firenze, 1983, p. 153.

³ «Monarchiam temporalem, que comuniori vocabulo nuncupatur "Imperium"» si dice in *Monarchia*, I, V, 1, ma sono diversi i passi del trattato in cui questa equivalenza è altrettanto chiara, anche se meno plasticamente espressa.

principatus et super omnes in tempore vel in hiis et super hiis que tempore mensurantur»⁴.

È un tema, quello della funzione esclusiva dell'Impero, che percorre le opere di Dante⁵, trovando la forma più scultorea nei versi del *Purgatorio*:

«Onde convenne legge per fren porre;
convenne rege aver, che discernesse
de la vera cittade almen la torre»
(*Purg.*, XVI, vv. 94-96).

Quel *rege*, che in una sorta di implicita endiadi con *legge*, rappresenta tanto un baluardo contro l'esercizio incontrollato del potere quanto un ponte gettato verso la salvezza eterna, altri non è, ovviamente, che l'imperatore. La sua unicità è necessaria in un'ottica tanto teleologica quanto provvidenziale, come inevitabile viatico per lo stesso bene ultimo del mondo⁶. È da quella imperiale che tutte le altre forme di sovranità (o di *iurisdictio*) ricavano la propria legittimazione⁷ e rispetto ad essa si pongono su di una scala inevitabilmente minore:

⁴ *Monarchia*, I, II, 2. Va evidenziato come l'interpretazione dantesca del termine sia in contrasto con la tradizione lessicografica, rappresentata tanto da Isidoro da Siviglia quanto da Uguccione da Pisa, che nella definizione nelle sue *Derivationes* citava proprio i regni («*Monarcha-e*, princeps unius civitatis [...] vel unicus princeps in aliquo regno, et inde hec *monarchie*, eius potestas»): G. FIORAVANTI, commento a *Convivio*, IV, IV, 4, *ed. cit.*, p. 565.

⁵ Sulla continuità della visione politica dantesca, cfr. G. MURESU, "*Monarchia*", "*Epistole*", "*Commedia*": una perfetta circolarità, in *Le opere minori di Dante nella prospettiva della Commedia*: ciclo di *Lecturae* a cura di M. PICONE, volume a cura di J. BARTUSCHAT, Longo, Ravenna, 2009, pp. 83-115.

⁶ «Constat quod totum humanum genus ordinatur ad unum [...], ergo unum oportet esse regulans sive regens, et hoc "Monarca" sive "Imperator" dici debet. Et sic patet quod ad bene esse mundi necesse est Monarchiam esse sive Imperium» (*Monarchia*, I, V, 9-10; cfr. anche *ivi*, I, XII, 13).

⁷ Viene definita «fons atque principium rectorum politiarum» in *Monarchia*, I, II, 6.

«universitas hominum in tanta moltitudine ordinatur ad quam quidem operationem nec homo unus, nec domus una, nec una vicinia, nec una civitas, nec regnum particulare pertingere potest»⁸.

Colpisce come Dante assimili nella condizione di ordinamenti capaci di ricoprire solo in modo imperfetto le funzioni della sovranità realtà ben diverse l'una dall'altra, quali l'individuo, la *domus* (che è tendenzialmente concetto più ampio della famiglia), la *vicinia* (tipica articolazione urbana delle città italiane del tempo), la *civitas* e il regno, senza individuare, tra l'uno e l'altro, alcun salto di qualità⁹, come se a fronte della vera Monarchia, quella imperiale, queste distinzioni risultassero sostanzialmente irrilevanti¹⁰. Ciò emerge ulteriormente dal passo in cui la *Monarchia* delinea le funzioni dei regni, richiamando nuovamente il modello della *civitas*: «unum regnum particulare, cuius finis est is qui civitatis cum maiori fiducia sue tranquillitatis»¹¹ – altro non sarebbe, in sostanza, il regno se non una *civitas* più grande e potente, e di conseguenza più al sicuro da attacchi. A fronte di questa differenza solo quantitativa sta quella, qualitativa, che separa l'imperatore dai re: del primo si può dire «sua [...] iurisdictio terminatur Oceano solum»¹², mentre quella dei re (e

⁸ *Monarchia*, I, III, 4 (enfasi mia).

⁹ Evidenzia K. PENNINGTON, *The Prince and the Law, 1200-1600. Sovereignty and Rights in the Western Legal Tradition*, University of California Press, Berkeley-Los Angeles-Oxford, 1993, p. 90, come dalla metà del Duecento i giuristi avessero riservato il termine *principes*, dapprima di uso più promiscuo, alle realtà *superiorem non recognoscentes*, ivi comprese quelle cittadine (nelle parole di Bartolo: «civitas sibi princeps est»). Si potrebbe forse dire che Dante si muoveva nella stessa direzione, ma con verso opposto.

¹⁰ Osserva W. ULLMANN, *Law and Politics in the Middle Ages: An Introduction to the Sources of Medieval Political Ideas*, Sources of History Ltd., London, 1975, p. 278, che la *Monarchia* «constituted the early explicit rejection of the idea of territorial sovereignty which indeed had made quite rapid headway by that time».

¹¹ *Monarchia*, I, V, 8; quanto al fine delle *civitates*, cfr. *ivi*, I, V, 7: «civitas, cuius finis est bene sufficienterque vivere».

¹² *Ivi*, I, XI, 12; cfr. anche la lettera ad Enrico VII: «quoniam Romanorum gloriosa potestas nec metis Ytalie nec tricornis Europe margine coartatur [...] vix ab inutili unda Oceani se circumcingi dignatur» (*Ep.*, VII, 3, *ed. cit.*, p. 1466; similmente in *Ep.*, XI, 11, *ed. cit.*, p. 1489).

Dante fa l'esempio di quelli di Castiglia e di Aragona) è fatalmente ben più modesta e con un campo d'azione più circoscritto. Questi sovrani, però, e forse anzi proprio a causa della loro limitatezza, rappresentano un potenziale elemento perturbatore, impegnati come spesso sono in conflitti che minano il benessere tanto degli individui quanto della società. A porvi rimedio, ancora una volta, è l'unico vero e universale monarca, vale a dire l'imperatore, come Dante aveva già scritto nel *Convivio*:

«a queste guerre e alle loro ragioni torre via, conviene di necessitate tutta la terra [...] essere monarchia, cioè uno solo principato, e uno principe avere; lo quale, tutto possedendo e più desiderare non possendo, li regi tegna contenti nelli termini delli regni, sì che pace intra loro sia, nella quale si posino le cittadi, e in questa posa le vicinanze s'amino, [e] in questo amore le case prendano ogni loro bisogno, lo qual preso, l'uomo viva felicemente»¹³.

In quella pagina già compariva l'elenco degli ordinamenti imperfetti che operano all'interno della giurisdizione universale dell'imperatore. Nella *Monarchia* l'elenco sarà a salire, in un crescendo di realtà sempre più importanti, ma che non arrivano a partecipare delle stesse funzioni della Monarchia imperiale; nel *Convivio*, invece, si tratteggia la ricaduta a cascata, in un moto discendente su regni, città, vicinie, famiglie ed individui, della benefica azione di un imperatore che, per necessità provvidenziale, spazza via i conflitti tra i sovrani minori e li tiene saldamente nei rispettivi limiti. Questa funzione taumaturgica dell'imperatore, in ultima analisi responsabile della felicità individuale degli esseri umani¹⁴, si congiunge a quella di

¹³ *Convivio*, IV, IV, 4, *ed. cit.*, pp. 565-566. Secondo Dante, «l'imperatore dovrebbe garantire il corretto funzionamento delle varie forme di governo, senza però abolirne alcuna» (F. FONTANELLA, *L'impero romano nel Convivio e nella Monarchia*, in *Studi danteschi*, 2014, pp. 39-142, alle pp. 92-93); cfr. anche C. DI FONZO, *Ordinamento cosmologico e ordinamenti giuridici nel Convivio di Dante*, in *Studi di storia del diritto medioevale e moderno*, III, a cura di F. LIOTTA, Monduzzi, Milano, 2014, pp. 123-161, alle pp. 149-159.

¹⁴ Per come il pensiero dantesco in merito si inserisca in una tradizione, ma allo stesso tempo la rielabori, cfr. F. FONTANELLA, *op. cit.*, p. 42 ss. (*ivi*, p. 48, l'os-

guida provvidenziale verso «la vera cittade» del cielo. Una simile duplice missione richiede un insieme tale di qualità che risulta difficile dare torto ad uno dei primi critici dell'Alighieri, Guido Vernani († post 1344), quando commentava caustico «Talem autem purum hominem impossibile fuit aliquando reperire»¹⁵. Che, sul piano fattuale, il disegno dantesco non reggesse¹⁶ l'osservava, qualche anno più tardi, Bartolo («homo multum inhaerens practicae»)¹⁷, in un passo molto celebre del *Tractatus de represaliis* dove la conseguenza dell'umiliazione dell'Impero era lo spadroneggiare di forme minori di sovranità, ivi comprese, anche questa volta, le città:

«Postea vero peccata nostra meruerunt, quod Romanum Imperium prostratum iaceret per tempora multa et reges et principes et etiam civitates, maxime in Italia, saltem de facto in temporalibus dominium non agnoscerent»¹⁸.

servazione che è proprio sull'idea di necessità del monarca universale che il pensiero dantesco si allontana maggiormente da quello aristotelico).

¹⁵ N. MATTEINI, *Il più antico oppositore politico di Dante: Guido Vernani da Rimini: testo critico del "De reprobatione monarchiae"*, Cedam, Padova, 1958, p. 87. Osserva Diego Quagliani (*Introduzione a Monarchia, ed. cit.*, p. XXXVI) che il Vernani non coglie il ruolo di archetipo che la figura imperiale ha nel trattato dantesco. Mi chiedo se, piuttosto che non coglierlo, egli non intenda invece piegare questo archetipo alla propria visione politica. Il *De reprobatione monarchiae* prosegue infatti affermando che, a rigore, solo Cristo corrisponde perfettamente ai requisiti richiesti all'ideale monarca presentato in questa filosofia. Cristo, però, è asceso al cielo *corporaliter*; ha, invece, lasciato il proprio corpo nella Chiesa e affinché questo non rimanesse acefalo vi ha posto a capo il suo vicario in terra, vale a dire il papa.

¹⁶ «La figura dell'*Imperator* è storicamente inverosimile, frutto di una esaltazione fantastico-prophetica» (G. DI GIANNATALE, *Per una prospettiva della Monarchia di Dante: appunti e problemi*, in *Aevum*, 1978, pp. 218-227, a p. 219).

¹⁷ È il giudizio che ne diede Baldo degli Ubaldi, citato in F.K. VON SAVIGNY, *Storia del diritto romano nel Medio Evo*, prima versione dal tedesco corredata di note e giunte inedite dall'avvocato E. BOLLATI, II, Gianini e Fiore, Torino, 1857, p. 632.

¹⁸ D. QUAGLIANI, *Il proemio del bartoliano «Tractatus represaliarum»*, in *Pluteus*, 1984, 2, pp. 85-92, a p. 92. Sull'interpretazione da dare a questo passo, cfr. anche M.H. KEEN, *The Political Thought of the Fourteenth-Century Civilians*, in *Trends in Medieval Political Thought*, edited with an *Introduction* by B. SMALLEY, Blackwell, Oxford, 1965, pp. 105-126, a pp. 119-121. Questa consapevolezza non impediva comunque talvolta a Bartolo di indulgere in una certa «grandiose, pro-

Sarebbe ingeneroso accusare Dante di chiudere scientemente gli occhi davanti a questa realtà di un Impero, se non abbattuto, gravemente colpito. La data della composizione della *Monarchia* è un problema molto discusso, ma se davvero il testo viene licenziato tra 1311 e 1313, e più probabilmente nella primavera di quest'ultimo anno, come sostenuto da Diego Quaglioni¹⁹, è il momento cruciale della speranza di una nuova *renovatio Imperii* con Enrico VII di Lussemburgo, quell'imperatore che, nelle *Epistole*, è reiteratamente identificato con il sole²⁰. A prescindere dal fatto che si tratta, comunque, di una speranza destinata ad essere stroncata poco dopo, con la morte di Enrico a Buonconvento il 24 luglio del 1313, l'Alighieri sa che ogni prospettiva di rilancio della Monarchia imperiale va a scontrarsi proprio con le ambizioni e le gesta di quei principi e re che, nella sua visione, dovrebbero invece accontentarsi di una giurisdizione limitata, se non addirittura delegata²¹. Da qui deriva lo scandalo che vibra nella duplice citazione del salmo con cui viene condannata la ribellione dei sovrani, a un tempo contro l'imperatore e il disegno divino: «Astiterunt reges terrae, et principes conve-nerunt in unum adversus Dominum, et adversus Christum eius»²².

imperial rhetoric», come quando, commentando Dig. 49.15.24, scrisse: «Et forte si quis diceret dominum imperatorem non esse dominum et monarcham totius orbis, esset hereticus» (K. PENNINGTON, *op. cit.*, p. 197 e nt. 55).

¹⁹ D. QUAGLIONI, *La Monarchia, l'ideologia imperiale e la cancelleria di Enrico VII*, in *Enrico VII, Dante e Pisa. A 700 anni dalla morte dell'imperatore e dalla Monarchia (1313-2013)*, a cura di G. PETRALIA, M. SANTAGATA, Longo, Ravenna, 2016, pp. 323-335, alle pp. 327-335.

²⁰ G. MURESU, *op. cit.*, p. 103. Secondo G. DI GIANNATALE, *op. cit.*, pp. 220-226, che propende per una datazione compresa tra 1314 e 1318, è invece proprio il tramonto delle speranze concrete di un rilancio dell'Impero a stimolare, per reazione, l'esaltazione della sua realtà ideale.

²¹ Oltre che, naturalmente, contro l'azione del Papato: «L'un l'altro ha spento; ed è giunta la spada / col pastorale, e l'un con l'altro insieme / per viva forza mal convien che vada» (*Purgatorio*, XVI, vv. 109-111). Sull'esclusione di una reciprocità di colpe tra Papato ed Impero, cfr. l'introduzione al canto in U. BOSCO, G. REGGIO, *Purgatorio*, *ed. cit.*, pp. 271-272.

²² *Monarchia*, II, I, 1 e 4 (per la citazione biblica: *Ps* 2,2). È probabile un riferimento topico alla politica di Filippo il Bello e Roberto d'Angiò, ostili a Enrico VII. Cfr. anche *Ps* 118, 23: «Sederunt principes et adversus me loquebantur».

Da qui discende anche l'ostilità che, a più riprese, Dante tradisce verso molti monarchi. Da qui, infine, nasce quel senso di sconsolato stupore con cui si rileva il paradosso che quell'unione tra re e principi parte del disegno provvidenziale si concretizza non *sotto* la Monarchia universale dell'Impero, ma *esclusivamente contro* la stessa: «doleam reges et principes in hoc unico concordantes, ut adversentur Domino suo et Uncto suo, Romano principi»²³.

La risposta può essere quella di un tuffo ancora più profondo nell'idealità archetipica della Monarchia imperiale. Il lungo *excursus* del libro II della *Monarchia* ha lo scopo di dimostrare la legittimità dell'Impero romano, frutto di un «iudicium Dei», una sorta di ordalia universale²⁴. Contro l'idea accursiana, per cui «Imperium sit de fortuna»²⁵, Dante è in linea con il suo contemporaneo Cino da Pistoia, «imperium est a Deo [...] et ab ipso Deo immediate processit»²⁶. Ma c'è di più: la trattazione dantesca vuole mettere in luce non solo la natura di giudizio divino alla base della legittimazione dell'Impero romano, ma anche il fatto che questa condizione non toccò mai ad un altro popolo. Nessuno dei grandi sovrani dell'antichità può fregiarsi, per l'Alighieri, di un titolo imperiale: Nino è «Assirorum rex» e similmente Vesoge è «rex Egipti», né meritano una diversa distinzione Ciro e Dario, o Alessan-

²³ *Monarchia*, II, I, 3.

²⁴ *Monarchia*, II, VIII, 1. Dante aderisce al mito imperiale romano col fervore di un convertito (M.C. DE MATTEIS, *Il mito dell'impero romano in Dante. A proposito di Monarchia II, 1*, in *Lecture classensi*, IX-X, Longo, Ravenna, 1982, pp. 247-256).

²⁵ Per il riferimento alla glossa ordinaria, cfr. D. QUAGLIONI, *Commento a Monarchia*, II, IX, 20, *ed. cit.*, p. 293. In ogni caso, sono tali i benefici che derivano dalla Monarchia universale che essi la giustificerebbero anche a voler ritenere che l'Impero romano si sia affermato grazie alla forza: cfr. J. CANNING, *Ideas of Power in the Late Middle Ages, 1296-1417*, Cambridge University Press, Cambridge, 2011, pp. 77-80.

²⁶ D. QUAGLIONI, «Nemo potest dare quod suum non est»: *La legittimazione del potere nella Monarchia di Dante*, in *Legitimation of Political Power in Medieval Thought. Acts of the XIX Annual Colloquium of the Société Internationale pour l'Etude de la Philosophie Médiévale, Alcalá, 18th-20th September 2013*, edited by C. LÓPEZ ALCALDE, J. PUIG MONTADA, P. ROCHE ARNAS, Brepols, Turnhout, 2018, pp. 329-343, a p. 333.

dro IV il Macedone²⁷. In questo, a volte Dante va contro il dettato delle sue fonti e *auctoritates*²⁸. Orosio, infatti, usava più volte il termine «imperium» e lo faceva promiscuamente, senza connotare di alcuna unicità quello esercitato dagli imperatori romani. Ad essere interessante è poi il confronto con l'amato Maestro del Poeta fiorentino, Brunetto Latini († 1293). Nei *Livres dou Tresor* egli non si era certo espresso nel segno di un'unicità eccezionale del carattere dell'Impero romano. Al contrario, aveva posto sullo stesso piano due *regni*, «qui de hautesce et de force et de noblesce et de seignorie ont sormonté touz les autres, en tel maniere que tuit li autre roi et roiaume dou monde furent aussi comme appendanz à ces .ij.», vale a dire proprio quello degli assiri prima e dei romani poi²⁹. Né il ridimensionamento dell'eccezionalità dell'Impero romano si era arrestato a questa considerazione, in quanto egli aveva evidenziato la transitorietà del primato goduto, osservando che, una volta che la dignità imperiale pervenne ai francesi, «li Romain la perdirent en tel maniere que il n'oient mais la seignorie que il avoient eu devant»³⁰.

La tensione tra il valore ideale che l'Alighieri attribuisce all'Impero ed uno stato di cose che lo vede, invece, fortemente ridimensionato anche per effetto dell'azione di quei principi e re che nella visione dantesca dovrebbero essere invece subordinati alla Monarchia universale non è l'ultima delle ragioni per la visione fortemente negativa che, nella *Commedia*, si ha di tali figure. Il luogo in cui questo atteggiamento trova pieno sviluppo è il discorso dell'aquila in *Paradiso*, XIX, vv. 103-148. Aperto da un motivo non raro, quello della contrapposizione tra chi si proclama cristiano a parole, ma

²⁷ *Monarchia*, II, VIII, 3-8.

²⁸ È vero che in questi passi «Dante riprende il ben noto motivo della successione degli imperi» (F. FONTANELLA, *op. cit.*, pp. 103-105), ma lo snatura fatalmente nel momento in cui egli riconosce solo all'Impero romano quello *status* che nega ai suoi predecessori.

²⁹ *Li Livres dou Tresor par BRUNETTO LATINI publié pour la première fois [...]* par P. CHABAILLE, Imprimerie Impériale, Paris, 1863, Livre 1, I Partie, chap. XIX, p. 26. E ognuno di essi tenne «la monarchie de tout le monde» (*ibidem*).

³⁰ *Ivi*, Livre 1, II Partie, chap. XC, p. 85.

non è conseguente nella sua condotta, e gli infedeli di retto sentire, questo attacco lo volge subito allo specifico profilo della sovranità:

«Che poran dir li Perse a' vostri regi,
come vedranno quel volume aperto
nel qual si scrivon tutti suoi dispregi?»
(*Par.*, XIX, vv. 112-114).

Che vengano evocati i persiani, ovvero proprio uno degli antichi imperi citati (sia pure come regni) nella *Monarchia*, sembra una scelta consapevolmente topica. In ogni caso, essa dà l'avvio ad una lunga serie di re e principi, stigmatizzati nei propri comportamenti, o di territori infelici sotto il governo di un signore inadeguato. Ne esce un'amplissima panoramica europea e mediterranea, in un orizzonte geografico tanto ampio da stupire, visto che spazia dalle isole britanniche³¹ alla Norvegia, dalla Boemia alla Spagna, dal Portogallo all'Ungheria, dalla Francia a Cipro, dal regno di Sicilia a quello di Gerusalemme³², da Maiorca all'Aragona, dalla Navarra alla Serbia: tutti soffrono sotto sovrani divorati dall'ambizione e dall'avidità, o corrotti dai piaceri. Pur concedendo quel che si deve concedere al genere letterario dell'invettiva, per giunta non priva di sfumature profetiche³³, sarebbe difficile negare che ad emergere sia un'idea della sovranità regale come quasi inevitabilmente fallata³⁴. Un'impressione simile, del resto, era quella che si ricavava dalla valletta dei

³¹ La menzione dell'Inghilterra par contraddire la buona opinione su re Edoardo I espressa in *Purgatorio*, VII, v. 132. Per possibili interpretazioni che eliminino l'incoerenza, cfr. U. BOSCO, G. REGGIO, *Paradiso*, ed. cit., pp. 328-329.

³² In realtà, quello di re di Gerusalemme (evocato in *Paradiso*, XIX, vv. 127-129) era un titolo solamente onorifico di Carlo II d'Angiò.

³³ E.g. per Filippo il Bello, «quel che morrà di colpo di cotenna» (*Paradiso*, XIX, v. 120), o per l'invasione della Boemia da parte di Alberto I d'Austria.

³⁴ Tanto più che Dante doveva avere informazioni alquanto vaghe su alcuni dei regni che cita. È vero che egli non risparmia accenti fortemente critici anche verso qualche imperatore, ma sono sempre volti a quelle figure che hanno mancato di adempiere alla propria missione: si veda soprattutto l'apostrofe ad Alberto I d'Austria in *Purgatorio*, VI, vv. 97-117. Anche nel caso di *Paradiso*, XIX, vv. 115-117, ad Alberto viene imputata l'invasione della Boemia, una violazione dei rap-

principi in *Purgatorio*, VII, vv. 85-135. Benché, in quell'occasione, venissero individuati esempi positivi di regalità, nella gran parte dei casi si trattava di sovrani defunti i cui discendenti non si erano rivelati all'altezza³⁵, cosicché l'elogio di quei predecessori serviva, con un *escamotage* non raro nella *Commedia*³⁶, a censurare più severamente i contemporanei del Poeta³⁷. Va peraltro sottolineato come questa panoramica si aprisse con l'immagine, malinconica nell'amarezza del rimpianto, proprio di un monarca universale, Rodol-

porti tra imperatore e principi e quindi un *vulnus* all'idea di Monarchia universale così come concepita dall'Alighieri.

³⁵ Con l'eccezione di Guglielmo VII Spadalunga, marchese del Monferrato, scomparso nel 1292 (peraltro, tra i penitenti della valletta dei principi, quello di rango inferiore), tutti i sovrani della valletta sono morti da almeno quindici anni al tempo della finzione poetica e da oltre una generazione al momento della composizione della cantica: nell'ordine, Enrico III d'Inghilterra nel 1272, Enrico I di Navarra nel 1274, Ottocaro II di Boemia nel 1278, Carlo I d'Angiò, Pietro d'Aragona e Filippo III di Francia (per il quale, comunque, Dante non ha esattamente parole d'elogio) nel 1285. Dal confronto, escono invece giudicati severamente i loro successori Venceslao II di Boemia (stigmatizzato anche in *Paradiso*, XIX, vv. 124-126), Giacomo II, re di Sicilia e poi di Aragona, Federico II, re di Sicilia e Carlo II d'Angiò (questi ultimi reiteratamente censurati da Dante: cfr. *Paradiso*, XIX, vv. 127-135 e *Convivio*, IV, VI, 20, *ed. cit.*, p. 598: «Meglio sarebbe a voi come rondine volare basso, che come nibbio altissimo rote fare sopra le cose vilissime») e, naturalmente, Filippo IV il Bello, il re di Francia che Dante «ricorda sempre solo per perifrasi [...], spesso sprezzanti» (U. BOSCO, G. REGGIO, *Purgatorio*, *ed. cit.*, p. 122). Al duplice elenco potrebbe essere aggiunto Guglielmo il Buono, re di Sicilia e Puglia († 1189), esaltato in *Paradiso*, XX, vv. 61-63, negli stessi versi che ne condannano duramente i successori. Pochissimi sono i principi regnanti ricordati nella valletta ad essere giudicati degni: Edoardo I, re d'Inghilterra (*Purgatorio*, VII, v. 132) e i Malaspina, signori della Lunigiana, casata che «sola va dritta e 'l mal cammin dispregia» (*Purgatorio*, VIII, v. 132).

³⁶ E non solo: cfr. «Oh miseri che *al presente* reggete! e oh miserissimi che retti siete!» in *Convivio*, IV, VI, 19, *ed. cit.*, p. 596 (enfasi mia) o il giudizio sulla decadenza dei principi italiani dopo Federico II di Svevia e Manfredi in *De vulgari eloquentia*, I, XII, 3-5.

³⁷ Ad evidenziare questo elemento nella rampogna messa in bocca a Sordello da Goito, contro la lettura tradizionale che invece vedeva «nella rassegna dei principi della valletta una rassegna di colpe» è l'*Introduzione* di Umberto Bosco a questo canto, ove si mette in luce come, proprio per meglio stigmatizzare il suo successore Carlo II, Dante scelga qui di salvare Carlo I d'Angiò, per il quale ha altre volte giudizi ben più severi (U. BOSCO, G. REGGIO, *Purgatorio*, *ed. cit.*, pp. 111-113).

fo I d'Asburgo³⁸. La sua figura silenziosa, non partecipe al canto del *Salve Regina* che risuona nell'antipurgatorio, è, da una parte, profondamente segnata dalla consapevolezza di non aver adeguatamente realizzato le finalità della sua alta funzione³⁹; dall'altra parte, egli mantiene, anche in questa collocazione ultraterrena, quella superiorità sugli altri sovrani che derivava dalla sua titolarità della giurisdizione imperiale. Con formula icastica, infatti, Dante lo scolpisce come «colui che più siede alto».

2. *La figura del sovrano nella trattatistica coeva: Bracton, s. Tommaso d'Aquino e Tolomeo da Lucca*

A lasciare gli scritti dell'Alighieri e ad esaminare la trattatistica europea tra Due e Trecento si trova – e difficilmente ciò stupirà – una considerazione molto più alta per una sovranità non universale, ma di un singolo regno. In parte, questi trattati provengono da territori in cui si era affermata o si andava affermando una forte Monarchia, ma non mancano esempi provenienti da aree in cui questo elemento non era presente, ma esisteva comunque una consapevolezza che i re erano, se non gli unici, tra i principali protagonisti della scena politica del tempo e ben titolati a rivestire questo ruolo. In questa sede, naturalmente, mi limiterò a focalizzarmi su qualche esempio.

Il primo testo a cui volgere l'attenzione è il *De Legibus et Consuetudinibus Angliæ*: va sotto il nome di Henry de Bracton (c. 1210-1268), ma è discusso se quest'ultimo sia stato il possessore di un trattato il cui nucleo fondamentale risaliva probabilmente al 1220-30, e che egli si sarebbe limitato ad aggiornare, o se invece debba esserne sostanzialmente considerato l'autore, spostando la data di

³⁸ Anche se Rodolfo non venne mai incoronato imperatore.

³⁹ Egli è infatti presentato come qualcuno che «fa sembianti / d'aver negletto ciò che far dovea», in quanto «potea / sanar le piaghe c'hanno Italia morta, / sì che tardi per altri si ricrea» (*Purgatorio*, VII, vv. 91-92, 94-96).

composizione agli ultimi anni della sua vita⁴⁰. Le pagine di quello che qui citerò comunque come Bracton sono celebri soprattutto per l'affermazione di principio della superiorità della legge (e di Dio) sul sovrano:

«Ipse autem rex non debet esse sub homine sed sub deo et sub lege, quia lex facit regem. Attribuat igitur rex legi, quod lex attribuit ei, videlicet dominationem et potestatem. Non est enim rex ubi dominatur voluntas et non lex»⁴¹.

Sono parole spesso ricordate per mostrare quanto sia radicato, nel pensiero politico-costituzionale inglese e di conseguenza in quella parte del mondo occidentale che ne ha accettato l'eredità, il principio della *rule of law* e della sua superiorità sulla prerogativa del sovrano. Che tale sia stato il principale lascito di Bracton nella storia europea è vero, ma la potente affermazione appena riportata si spoglia di un carattere di assolutezza e si mostra in una luce molto più contrastata se la vediamo tanto nel contesto del tempo quanto della sua opera. In primo luogo, nel momento in cui il *De Legibus et Consuetudinibus Angliæ* viene composto quella dei limiti ai poteri del sovrano non è una questione teorica, ma un tema di bruciante attualità e al centro di un conflitto attuale, o almeno latente. Ciò è vero tanto se si colloca il nucleo fondamentale del trattato al terzo o quarto decennio del XIII secolo, quanto se si sposta la sua composizione allo scorcio finale della vita di Bracton. Nel primo caso, saremmo negli anni iniziali del regno effettivo di Enrico III, salito al trono nel 1216, a nove anni d'età. È un momento storico ancora fortemente segnato dallo scontro tra il padre di Enrico, re Giovan-

⁴⁰ Sulla questione della paternità dell'opera, rinvio alla panoramica di S. PENNICINO, *Henry de Bracton e le origini del diritto inglese*, in *Common Law: Protagonisti e Idee nella storia di un sistema giuridico (studi in memoria di Francesco de Franchis)*, a cura di A. TORRE e con presentazione di A. RINELLA e prefazione di E. WILHELM, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2015, pp. 75-95, a p. 82 ss.

⁴¹ BRACTON, *De Legibus et Consuetudinibus Angliæ*, edited by G.E. WOODBINE, § *Rex non habet parem*, II, Yale University Press, New Haven, 1922, p. 33.

ni, e i baroni, nonché dalla concessione della Magna Carta⁴². Prima i tutori del giovane re (il cardinale Guala Bicchieri e Guglielmo il Maresciallo) e poi lo stesso Enrico si erano dovuti spendere per preservare l'autorità sovrana dall'aggressione militare e dalle contestazioni politico-giuridiche dei baroni. Nell'equilibrio che si era alla fine raggiunto, sia pur in modo non del tutto stabile, avevano avuto un ruolo fondamentale le conferme della Magna Carta, in particolare modo quelle del 1225 e 1237: nel primo caso, la nuova emanazione della Carta (e della *Charter of the Forest*) era stata accordata in cambio del via libera, da parte di un'assemblea con rappresentanti della nobiltà e dell'alto clero, ma anche dei *free tenants*, ad un'imposta straordinaria sui beni mobili. Il clima politico poteva facilmente spingere a considerare il re come non superiore alla legge. Ciò sarebbe anche più vero se si collocasse la redazione del *De Legibus et Consuetudinibus Angliæ* agli anni Cinquanta e Sessanta del Duecento: si tratterebbe, infatti, del momento che vede il parlamento di Oxford varare le *provisions of Oxford* (1258), che di fatto commissariavano l'autorità del sovrano attraverso un consiglio privato in maggioranza a nomina baronale, a sua volta sotto il controllo parlamentare. La catena degli eventi innescherà lo scontro finale tra re e baroni, con la guerra civile del 1264-67 (nota come *Second Barons' War*).

Le vicende degli anni in cui Bracton scriveva danno quindi ragione del modo in cui nell'opera si evidenziano i limiti dell'autorità regia. Non solo il sovrano non può andare contro la legge, ma è anzi da quest'ultima che trae la propria legittimazione e il senso stesso del suo potere. Anzi, laddove fosse il proprio volere arbitrario a dominare, e non la legge, non si sarebbe nemmeno più in presenza di un vero sovrano. Se, però, allarghiamo la visione, possiamo riscontrare che lo stesso brano del *De Legibus et Consuetudinibus Angliæ* che sancisce i limiti dei poteri del re ha di questi ultimi un'imma-

⁴² W. ULLMANN, *Principles of Government and Politics in the Middle Ages*, Methuen, London, 1961, pp. 173-175, sottolinea come gli eventi della prima metà del XIII secolo rappresentassero un rilancio della natura anfibia (non solo teocratica, ma anche feudale) della Monarchia inglese, tale da rendere impraticabile il ritorno ad una potestà non vincolata del sovrano.

gine esaltata⁴³. Il sovrano ricava la sua autorità da essere vicario di Dio mentre i limiti nell'esercizio del suo potere derivano dal parallelismo con l'agire di Cristo, che non volle compiere la sua missione salvifica in virtù della propria posizione di forza, ma restando *sub lege*⁴⁴. Similmente deve agire anche il re:

«Et quod sub lege esse debeat, cum sit dei vicarius, evidenter apparet ad similitudinem Ihesu Christi, cuius vices gerit in terris. Quia verax dei misericordia, cum ad recuperandum humanum genus ineffabiliter ei multa suppeterent, hanc potissimam elegit viam, qua ad destruendum opus diaboli non virtute uteretur potentiae sed iustitiae ratione. Et sic esse voluit sub lege, ut eos qui sub lege erant redimeret. Nolut enim uti viribus, sed iudicio. [...] Sic ergo rex, ne potestas sua maneat infrenata»⁴⁵.

Se è quindi vero che il testo di Bracton fissa un limite alla sovranità regia, al tempo stesso egli la eleva al rango di vicariato di Dio⁴⁶.

⁴³ «Bracton's method is always the same: exaltation through limitation» (E.H. KANTOROWICZ, *The King's Two Bodies: A Study in Mediaeval Political Theology*, Princeton University Press, Princeton, 1957, p. 157). Come rileva C.J. NEDERMAN, *Bracton on Kingship Revisited*, in *History of Political Thought*, 1984, 5, pp. 61-77, a p. 65, se Bracton esclude l'opzione di porre il re *sub homine*, altri trattati inglesi, di poco più tardi, abbracciano questa strada.

⁴⁴ S. PENNICINO, *op. cit.*, p. 93, traccia un parallelo con l'idea di s. Tommaso d'Aquino secondo cui Dio non può compiere il male perché ciò contraddirebbe la sua stessa essenza.

⁴⁵ BRACTON, *De Legibus et Consuetudinibus Angliae*, loc. cit.

⁴⁶ Non senza aggiungere, però: «dum facit iustitiam, vicarius est regis aeterni, minister autem diaboli dum declinet ad iniuriam» (*ivi*, § *Ad quid creatus sit rex, et ordinaria iurisdictione*, ed. cit., II, p. 305). Commenta S.T. MILLER, *The Position of the King in Bracton and Beaumanoir*, in *Speculum*, 1956, pp. 263-296, a p. 270: «All through this passage there is a somewhat grim, but common thirteenth-century, attack upon a problem which represents an effort to harmonize two apparently irreconcilable ideas, to state the supremacy of the king in every possible way and then rush in with qualifications that modify the original statements». Cfr. anche F. OAKLEY, *Celestial Hierarchies Revisited: Walter Ullmann's Vision of Medieval Politics*, in *Past & Present*, 1973, pp. 3-48, a p. 13: «it is only the power to do justice that is from God; only in doing so is the king the Vicar of God. [...] Bracton's predominant concern is not with the source of royal power [...], but rather with the

Né si può dimenticare che funzione precipua del sovrano è, per l'autore inglese, assicurare a tutti la giustizia:

«ad hoc autem creatus est rex et electus, ut iustitiam faciat universis, et ut in eo dominus sedeat, et per ipsum sua iudicia discernat [...]. Separare autem debet rex, cum sit dei vicarius in terra, ius ab iniuria, æquam ab iniquo, ut omnes sibi subiecti honeste vivant, et quod nullus alium lædat, et quod unicuique quod suum fuerit recta contributione reddatur»⁴⁷.

Siamo in un territorio lontanissimo da quello dantesco ed anzi si può dire che, in questa visione, al re spettano un'autorità e delle funzioni che nell'ottica dell'Alighieri sarebbero prerogativa del solo monarca universale – ne è spia, tra l'altro, come dall'azione di giustizia del sovrano ricadano non solo benefici per tutti i consociati⁴⁸, ma anche la realizzazione, nella società, dei *tria praecepta* cardine del diritto romano⁴⁹. Altrove, si osserva che «Est enim corona facere iustitiam et iudicium, et tenere pacem»⁵⁰, un'altra funzione che, nel pensiero dantesco, era attribuita all'imperatore. Ben lungi dall'essere un sovrano la cui giurisdizione è limitata da un potere superiore umano, il re di Bracton la esercita in pienezza, incontrando come solo limite l'autorità divina e quella della legge. Corollario di questa condizione del sovrano, è il fatto che egli non conosca nessun essere umano che possa vantare un potere pari o superiore al suo⁵¹: si

use to which that power is put»; questo è vero, ma ciò non implica che il discorso sull'origine del potere regale sia marginale nel trattato.

⁴⁷ BRACTON, *De Legibus et Consuetudinibus Angliæ*, § *Ad quid creatus sit rex, et ordinaria iurisdictione*, ed. cit., II, p. 305.

⁴⁸ Analogamente a quanto provocava l'azione dell'imperatore nel brano del *Convivio* citato *supra*.

⁴⁹ Di cui alla massima di Ulpiano in Dig. 1.1.10. pr.: «Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere».

⁵⁰ BRACTON, *De Legibus et Consuetudinibus Angliæ*, § *De libertatibus et quis concedere possit libertates et quæ sint regis*, ed. cit., II, p. 167.

⁵¹ «Parem autem non habet rex in regno suo, quia sic amitteret præceptum, cum par in parem non habeat imperium»; «Potentia vero omnes sibi subditos debet præcellere. Parem autem habere non debet nec multo fortius superiorem»

potrebbe osservare che, a rigore, il testo fa riferimento solo alla concorrenza di figure *interne al regno*, ma è altrettanto chiaro che nell'orizzonte dell'autore non esiste la possibile interferenza di un potere imperiale dotato di suprema giurisdizione. È del resto assai significativo che, nell'affrontare l'estensione dei poteri del monarca, Bracton si ponga la questione dell'applicabilità, al medesimo, della massima romana *quod principi placuit legis habet vigorem*⁵². Non che questo implichi che egli vedesse il re d'Inghilterra in una posizione assimilabile a quella dell'imperatore⁵³; piuttosto, sembra che nella sua costruzione della regalità inglese semplicemente non ci fosse spazio per una ponderazione della sovranità imperiale⁵⁴.

La funzione del sovrano come *minister Dei*⁵⁵ è presente anche in quel *De regimine principum* il cui primo nucleo è opera di

(BRACTON, *De Legibus et Consuetudinibus Angliae*, §§ *Rex non habet parem et Ad quid creatus sit rex, et ordinaria iurisdictione*, ed. cit., II, pp. 33 e 305).

⁵² E. LEWIS, *King above Law? "Quod principi placuit" in Bracton*, in *Speculum*, 1964, pp. 240-269; Lewis esclude la paternità di Bracton del passo, ricordato *supra*, in cui si traccia un parallelo tra l'atteggiamento del re e quello di Cristo (*ivi*, p. 264).

⁵³ Sul punto cfr. *ivi*, p. 261, nt. 73.

⁵⁴ Si contano sulle dita di una mano le occorrenze del termine *imperator* nell'opera di Bracton, né credo che – in un testo dominato dalla preoccupazione per l'autorità regale – si possa trarre un elemento a sostegno dell'esistenza di una superiore giurisdizione imperiale dalla rapidissima menzione, in parallelo con le autorità ecclesiastiche, delle autorità temporali in BRACTON, *De Legibus et Consuetudinibus Angliae*, § *Quod nulla acceptio personarum apud deum est, tamen apud homines, quia quidam principantur in terris in rebus spiritualibus, et quidam in temporalibus*, ed. cit., II, p. 32. Cfr. F. SCHULZ, *Bracton on Kingship*, in *English Historical Review*, 1945, pp. 136-176, a p. 151. Del resto, come osserva K. PENNINGTON, *op. cit.*, p. 101, ai giuristi del tempo interessava molto più il rapporto del re con la legge o con i sudditi, rispetto a quello – che invece attira l'attenzione degli storici – tra il sovrano e l'imperatore.

⁵⁵ È soprattutto nel § *Ad quid creatus sit rex, et ordinaria iurisdictione* del *De Legibus et Consuetudinibus Angliae* (ed. cit., II, p. 305) che Bracton considera il re «dei minister et vicarius». Sulle radici alto-medievali, e segnatamente caroline, di questa idea, cfr. C. MARGALHAN-FERRAT, *Le concept de "ministerium" entre littérature spéculaire et législation carolingienne*, in *Specula Principum*, a cura di A. DE BENEDECTIS con la collaborazione di A. PISAPIA, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 1999, pp. 121-157. È radicalmente lontana da questa idea la prospettiva di Marsilio da Padova († c. 1342), che trova nella scelta del popolo la legitti-

s. Tommaso d'Aquino (1225-1274), ma che, lasciato incompiuto, fu completato (intorno al 1300-02) da Tolomeo da Lucca⁵⁶. Nella parte iniziale del trattato, l'Aquinate evidenzia come una Monarchia, sia pure temperata da qualche forma di partecipazione alla cosa pubblica da parte dell'aristocrazia e del popolo, sia la forma migliore di governo⁵⁷. È interessante come, da una parte, il modello di regalità, intessuto di fonti scritturali, sia quello di un re votato al bene comune («rex est unus qui multitudinem civitatis vel provinciae propter bonum commune regit»)⁵⁸ e mosso non da desiderio di ricchezze, o di onore e gloria, ma dalla volontà di seguire il

mazione dell'autorità di chi governa – è degno di nota che ne discenda, come corollario, l'irrelevanza delle qualità, pur desiderabili, di colui o coloro ai quali venga affidato il potere (MARSILIUS VON PADUA, *Defensor pacis*, herausgegeben von R. SCHOLZ, Hahnsche Buchhandlung, Hannover, 1933, *Dictio* I, cap. XV, § 1, pp. 84-85). Si veda anche la discussione intorno a come Marsilio veda la *translatio imperii de Graecis ad Francos* in J. LANGELOH, *Erzählte Argumente: Exempla und historische Argumentation in politischen Traktaten c. 1265-1325*, Brill, Leiden-Boston, 2017, pp. 362-364.

⁵⁶ Cito dalla seguente edizione: S. THOMAE AQUINATIS *Opuscula omnia necnon Opera minora*, ad fidem codicum restituit ac edidit R.P.J. PERRIER OP, I, *Opuscula Philosophica*, Lethielleux, Paris, 1949, pp. 221-426. Il trattato è noto anche come *De Regno ad Regem Cyprì*, lezione più frequente nei codici secondo A. CESARO, *La monarchia come ottima forma di governo nel De regno ad regem Cyprì di Tommaso d'Aquino. Una nota sul tema de regimine principum nel pensiero politico del XIII secolo*, in *Heliopolis. Culture civiltà politica*, 2016, pp. 59-79, a p. 68. La paternità dell'Aquinate, limitata al libro I e all'inizio del II, non è accettata da tutti (per una sintetica discussione del problema, cfr. J.M. BLYTHE, *Introduction*, in *On the Government of Rulers. De Regime Principum. PTOLEMY OF LUCCA, with Portions Attributed to THOMAS AQUINAS*, translated by J.M. BLYTHE, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1997, pp. 3-5). Per la data di composizione delle parti ad opera di Tolomeo da Lucca, cfr. L. SCHMUGGE, *Fiadoni, Bartolomeo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XLVII, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma, 1997, pp. 317-320.

⁵⁷ S. THOMAE AQUINATIS *De Regimine Principum*, l. 1, cap. II-IV, *ed. cit.*, pp. 222-231. È un tema che torna altre volte nei lavori di s. Tommaso: cfr. J.M. BLYTHE, *Ideal Government and the Mixed Constitution in the Middle Ages*, Princeton University Press, Princeton, 1992, p. 40 ss.

⁵⁸ S. THOMAE AQUINATIS *De Regimine Principum*, l. 1, cap. II, § 7, *ed. cit.*, pp. 225-226. Del resto, quello dell'affidamento del popolo al re era un elemento centrale nei rituali di incoronazione (W. ULLMANN, *Principles of Government and Politics in the Middle Ages*, cit., p. 129 ss.)

cammino per lui tracciato da Dio, che lo ricompenserà nel Giudizio finale⁵⁹; dall'altra, a questo sovrano il trattato fornisce anche un prontuario di consigli eminentemente pratici. L'assenza di qualsiasi mediazione tra Dio e i re – funzione che per Dante spettava all'imperatore – è comunque chiarissima. L'Aquinata traccia un parallelo con le api⁶⁰, «in quibus et reges esse dicuntur, non quod in eis per rationem sit regimen, sed per instinctum naturæ inditum a summo regente, qui est auctor naturæ» e conclude che il re è «sicut Deus in mundo»⁶¹.

Quanto a Tolomeo da Lucca, dopo aver prospettato una piramide, gerarchicamente ordinata, di un dominio sacerdotale e regale, un dominio regale, uno politico ed uno economico (vale a di-

⁵⁹ S. THOMAE AQUINATIS *De Regimine Principum*, l. 1. cap. VIII-IX, *ed. cit.*, pp. 238-244.

⁶⁰ Sui precedenti di questa similitudine, cfr. D. QUAGLIONI, *Between Law and Theology: From Convivio to Monarchia*, in *Dante as Political Theorist: Reading Monarchia*, edited and with an *Introduction* by M.L. ARDIZZONE, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2018, pp. 151-166, alle pp. 154-155. Nel suo *consilium* 69 Oldrado da Ponte († 1335) attaccherà proprio l'immagine delle api usata come viatico per l'autorità universale dell'imperatore: forse che la regalità di un'ape implica la sua sovranità su tutte le api? Cfr. K. PENNINGTON, *op. cit.*, pp. 181-183.

⁶¹ «Hoc igitur officium rex suscepisse cognoscat, ut sit in regno sicut in corpore anima et sicut Deus in mundo» (S. THOMAE AQUINATIS *De Regimine Principum*, l. 1, cap. XIII, § 40, *ed. cit.*, p. 255). Probabilmente nello stesso torno d'anni Egidio Romano caratterizzava come semi-divine le funzioni di re e principi («ad quos competit esse quasi semideos»), riconoscendo loro un potere sostanzialmente assoluto, che solo ragioni di opportunità politica o di carattere morale potevano indurre a subordinare alla legge umana: AEGIDI COLUMNAE ROMANI *Archiepiscopi Bituricensis [...] De Regimine Principum Lib. .III. per Fr. H. Samaritanium Senensem [...] nuper recogniti et una cum vita auctoris in lucem editi [...]*, apud Bartholomæum Zannetum, Romae, 1607, l. III, p. II, cap. XX, pp. 506-507 e l. III, p. II, cap. XXX, p. 537. D. QUAGLIONI, *Il modello del principe cristiano. Gli «specula principum» fra Medio Evo e prima Età Moderna*, in *Modelli nella storia del pensiero politico*, I, *Saggi*, a cura di V.I. COMPARATO, Olschki, Firenze, 1987, pp. 103-122, alle pp. 116-117, evidenzia «un'accentuazione del carattere demiurgico del monarca [...]»: Egidio vede un sovrano «nettamente al di sopra delle leggi positive» e che «soggiace solo alla legge naturale e divina». Per una datazione del trattato al 1280 circa, cfr. F. DEL PUNTA, S. DONATI, C. LUNA, *Egidio Romano*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XLII, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma, 1993, pp. 319-341.

re domestico)⁶², liquida il primo (corrispondente alla suprema autorità del pontefice) in poche battute, mentre per l'ultimo rimanda ad un suo altro lavoro (a quanto pare, mai compiuto). L'esito è un mondo politico in cui solo la giurisdizione sui regni (dominio regale) e quella sulle città (dominio politico) vengono considerate degne di una più ampia attenzione. Ne esce un'idea del potere regale particolarmente forte, al punto da renderlo virtualmente indistinguibile da quello dispotico⁶³. Al confronto, è ai confini del paradossale – e anche in questo caso siamo ben lontani dalla visione dantesca – che la sovranità imperiale sia caratterizzata da una natura ambigua, o meglio compartecipe del dominio regale e di quello politico⁶⁴. In stridente contrasto con la posizione dell'Alighieri, per Tolomeo è la giurisdizione imperiale ad essere assimilabile a quella regia⁶⁵. A quest'ultima spetta poi, in sostanza, la funzione di autentico collante della società, da cui discende anche il dovere di soc-

⁶² PTOLEMAEI LUCENSIS *De Regimine Principum*, l. 3, cap. X, § 128, *ed. cit.*, pp. 327-328.

⁶³ Che poi questo faccia o meno di lui un teorico dell'idea repubblicana è altra questione. Sul punto, cfr. J.M. BLYTHE, *Introduction*, *cit.*, pp. 24-30. Va sottolineato che la probabile deriva dispotica non compromette la legittimazione dell'autorità regale: D. CARRON, *Unde dominium exordium habuit. Origine et légitimation du pouvoir politique chez Ptolémée de Lucques*, in *Legitimation of Political Power in Medieval Thought*, *cit.*, pp. 101-117, a p. 111; la medesima studiosa evidenzia che, rispetto alla parte del trattato dovuta all'Aquinata, che distingue radicalmente il governo regale da quello dispotico, Tolomeo effettua una distorsione, contrapponendo *dominium politicum*, da una parte, al *dominium dispoticum sive regale*, dall'altra (D. CARRON, *Dominium in Ptolemy of Lucca's De regimine principum (1301-1302)*, in *Von Natur und Herrschaft. „Natura“ und „Dominium“ in der politischen Theorie des 13. und 14. Jahrhunderts*, herausgegeben von D. CARRON, M. LUTZ-BACHMANN, A. SPINDLER, M. TOSTE, Campus Verlag, Frankfurt-New York, 2018, pp. 191-239, a p. 198). Sulla portata e sull'eredità delle valutazioni del pensatore lucchese in merito alla degenerazione del potere regale in tirannia, cfr. D. QUAGLIONI, *“Regimen regis” e “ius regni” nell'esegesi di I Sam. 8, 11-17 e negli “specula principum” del tardo Medioevo*, in *Specula Principum*, *cit.*, pp. 209-242, a p. 222 ss.

⁶⁴ PTOLEMAEI LUCENSIS, *De Regimine Principum*, l. 3, cap. XX, § 162, *ed. cit.*, pp. 353-354.

⁶⁵ *Ivi*, l. 3, cap. XX, § 164, *ed. cit.*, pp. 354-355. Già in l. 3, cap. X, § 1 (*ed. cit.*, p. 328), presentando i vari *dominia*, introducendo il *dominium regale solum* Tolomeo aveva precisato «sub quo imperiale sumitur». Tra l'altro, in l. 3, cap. XII

correrla prontamente nelle sue necessità⁶⁶. Si può notare come, per differenti che possano essere le posizioni sulla regalità dei due autori del trattato⁶⁷, abbiamo ambedue in comune una lettura della realtà che lascia ai margini, se non addirittura fuori dall'inquadratura, la giurisdizione imperiale⁶⁸.

(*ed. cit.*, pp. 336-338) egli passa in rassegna una serie di imperi dell'antichità senza individuare un salto di qualità in quello romano.

⁶⁶ «In necessitatibus regi quod pertinet ad conservationem socialis humanæ vitæ, rex, qui est artifex architectus dictæ societatis, non debet deficere, sed omnem defectum supplere cum ipsa societate» (PTOLEMAEI LUCENSIS, *De Regimine Principum*, l. 3, cap. XI, § 137, *ed. cit.*, p. 334). È evidente la tensione tra la missione alta di un potere, esemplificato sul modello biblico e volto al benessere dei sudditi, e l'altissima probabilità che questo degeneri (D. CARRON, *Unde dominium exordium habuit*, *op. cit.*, pp. 116-117). Che questo ruolo spetti ad un'autorità intrinsecamente dispotica è un elemento potenzialmente esplosivo, destinato a detonare allorché, in pensatori più tardi, i dubbi suscitati da Tolomeo sul fondamento del potere monarchico finiranno per rovesciare le premesse del suo ragionamento. J.M. BLYTHE, *Ideal Government and the Mixed Constitution in the Middle Ages*, *cit.*, p. 117, evidenzia «the latent revolutionary content» della parte del *De regimine principum* dovuta al pensatore lucchese.

⁶⁷ Una, significativa, è proprio intorno all'uso dell'area semantica del *ministerium*. Nella parte attribuita a s. Tommaso, sono frequenti i riferimenti al *ministerium* della regalità e al monarca come *minister Dei*. Di contro, Tolomeo da Lucca usa il termine o in un'accezione molto generica, o per inquadrare l'esercizio di funzioni pubbliche all'interno del regno, anche al servizio del re.

⁶⁸ «Manca, nel *De regimine principum* di Tommaso, la riflessione sull'antico romano Impero che invece campeggia nella *Monarchia* di Dante. A Tommaso interessa l'unità di comando in quanto ultima e più perfetta manifestazione terrena della *reductio ad unum*» (C. DI FONZO, *Dante e la tradizione giuridica*, Carocci, Roma, 2016, p. 49). Cfr. anche P. COSTA, *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*, Giuffrè, Milano, 1969, p. 309, con considerazioni che valgono a livello generale per diversi trattati dell'epoca: «il re [...] non si vede attribuita [...] una posizione di preciso distacco dalla gerarchia imperiale della validità: niente è detto sulla posizione del regno "all'esterno", nei confronti dell'impero. Si tratta insomma di una posizione ellittica per attribuire al re, all'interno del suo regno, una posizione di assoluta supremazia».

3. (segue) *L'evoluzione degli specula principum*

La questione delle funzioni e della legittimazione della sovranità si intreccia inevitabilmente col genere politico-letterario degli *specula principum*. È una tipologia di trattati dalla lunga tradizione, ma, come è stato notato, è proprio intorno al XIII secolo che la sua connotazione prevalentemente etico-teologica inizia a mutare. Anziché votarsi principalmente a formare il principe, additandogli le qualità migliori per esercitare equamente il proprio alto ufficio, questi testi cominciano infatti ad occuparsi di una teoria della società e del governo⁶⁹ e a soffermarsi sulle funzioni del re; il genere può anche (seppur non di frequente) ibridarsi con quello della discussione, di stampo aristotelico, sulle possibili forme di governo⁷⁰. Non stupirà che, in generale, diversi tra gli *specula* che assumono questa nuova prospettiva provengano da quei territori che hanno visto monarchie progressivamente più forti affermarsi nel corso dei decenni precedenti, a volte proprio attraverso un attrito con i poteri universali⁷¹. È un filone di riflessione che trova particolare successo nel regno di

⁶⁹ Di passaggio da 'Fürstenspiegel' a 'Gesellschaftsspiegel' parla H.H. ANTON, *Gesellschaftsspiegel und Gesellschaftstheorie in Westfranken/Frankreich: Spezifik, Kontinuitäten und Wandlungen*, in *Specula Principum*, cit., pp. 51-120, a p. 53.

⁷⁰ Osserva J.M. BLYTHE, *Ideal Government and the Mixed Constitution in the Middle Ages*, cit., p. 60, che il *De Regimine Principum* di Egidio Romano è uno dei rari lavori «that combine an Aristotelian political orientation with the traditional "mirror of princes" literary form». Sulla ripresa, in un diverso contesto e con un valore nuovo, di temi e valori analizzati dagli *Specula* del IX e X secolo, cfr. H.H. ANTON, *Gesellschaftsspiegel und Gesellschaftstheorie in Westfranken/Frankreich: Spezifik, Kontinuitäten und Wandlungen*, cit., p. 55 ss. Per il rilievo che, a livello di dottrina giuridica, questo momento storico segna l'inizio del prevalere del linguaggio dell'effettività su quello della validità, cfr. P. COSTA, *op. cit.*, p. 243 ss.

⁷¹ Colpisce, di contro, la mancanza di una trasformazione di questo tipo nei testi provenienti dai territori dove regna un sovrano forte e riformatore come Alfonso X il Saggio (1221-1284): «les miroirs castillans tournent le dos à ces nouveaux défis juridiques et politico-institutionnels et mettent de préférence l'accent sur les qualités humaines de la personne du prince» (J.M. NIETO SORIA, *Les Miroirs des princes dans l'historiographie espagnole [couronne de Castille, XIIIe-XVe siècles]: tendances de la recherche*, in *Specula Principum*, cit., pp. 193-207, a p. 196).

Francia, dove lo scontro tra Filippo IV il Bello e Bonifacio VIII può fungere da catalizzatore⁷².

L'esempio forse più rappresentativo, nonché uno tra i più critici verso l'idea di una giurisdizione universale *in temporalibus*, è quello offerto da Giovanni da Parigi nel suo *De potestate regia et papali* (c. 1302-03)⁷³. Se l'obiettivo di questo trattato è chiarire l'origine e la natura dell'autorità ecclesiastica, al fine di precisare le responsabilità di papa e clero verso la Chiesa, al tempo stesso ponendo un freno alla loro ingerenza in ambito temporale (prendendo così le difese di Filippo il Bello contro le pretese curialiste), non vi mancano considerazioni di grande interesse sulla legittimazione e sullo scopo della sovranità regia in rapporto a quella imperiale. Il trattato illustra l'autorità del sovrano e quella del sommo pontefice in termini che riconoscono la maggior dignità della seconda, cui viene riconosciuta anche una giurisdizione universale (mentre quella dei principi è limitata al proprio territorio), ma di fatto ridimensiona fortemente la possibilità dell'autorità ecclesiastica di interferire con quella regia⁷⁴. È a quest'ultima, infatti, che «*commissa est cura summa regi-*

⁷² Tanto che si è potuto dire che questo conflitto determini «l'avènement des publicistes»: J. KRYNEN, *L'Empire du roi: Idées et croyances politiques en France. XIII^e-XV^e siècle*, Gallimard, Paris, 1993, p. 85 ss. Osserva però H.H. ANTON, *Gesellschaftsspiegel und Gesellschaftstheorie in Westfranken/Frankreich: Spezifik, Kontinuitäten und Wandlungen*, cit., p. 82, che la trattatistica francese poteva anche far leva su precedenti duecenteschi, che avevano portato alla costruzione di una vera e propria teoria della statualità. Né va dimenticata la dimensione più spiccatamente teocratica della regalità dei re di Francia (W. ULLMANN, *Principles of Government and Politics in the Middle Ages*, cit., pp. 202-204).

⁷³ Le divergenze tra Giovanni e Dante in tema di giurisdizione regia e imperiale spiccano ancora di più perché invece sulla questione del ruolo della Chiesa non pochi sono i punti di contatto: cfr. F. CANCELLI, *Giovanni da Parigi*, in *Enciclopedia Dantesca*, III, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma, 1970, pp. 190-191.

⁷⁴ J. LECLERCQ OSB, *Jean de Paris et l'ecclésiologie du XIII^e siècle*, Librairie Philosophique J. Vrin, Paris, 1942, cap. XIII, pp. 211-216 (ma si veda già cap. V, pp. 183-185). Del resto, «*princeps vero violentiam gladii pape posset repellere per gladium suum cum moderamine, nec in hoc ageret contra papam ut papa est, sed contra hostem suum et hostem rei publice*» (*ivi*, cap. XXII, p. 250). Osserva J. CANNING, *op. cit.*, p. 52, che Giovanni «perceived very clearly that jurisdiction in itself remained essentially the same whether it was exercised by secular or spiritual powers. [...] All jurisdiction [...] belonged to the natural order of human life».

minis in rebus humanis»⁷⁵. Mentre respinge recisamente l'eventualità di una giurisdizione universale dell'imperatore⁷⁶, Giovanni considera il *regnum*, specie se temperato da elementi del governo aristocratico e di quello democratico, come la forma ideale di vita politica⁷⁷. Ne afferma esplicitamente la superiorità sull'*Imperium* e discutendo l'esperienza storica dell'Impero romano ne respinge tanto l'eccezionalità quanto la dimensione provvidenziale delle origini, ambedue capisaldi della *Monarchia*⁷⁸. È il governo regio a essere di investitura divina⁷⁹ e a trovare il suo fondamento nel diritto naturale⁸⁰, mentre il suo fine, oltre al bene comune dei consociati, è

⁷⁵ J. LECLERCQ, *op. cit.*, cap. II, p. 178.

⁷⁶ *Ivi*, cap. XXI, p. 247: «Melius est [...] plures in pluribus regnis dominari quam unum toti mundo». Il disconoscimento della giurisdizione universale dell'imperatore appare ancor più forte alla luce del fatto che, invece, viene preservata quella del pontefice in *spiritualibus* (J. CANNING, *op. cit.*, p. 54).

⁷⁷ J.M. BLYTHE, *Ideal Government and the Mixed Constitution in the Middle Ages*, cit., p. 148 ss.; J.M.S. ROSA, *Relevância política da 'perfecta multitudo' no De potestate regia et papali de João Quidort de Paris*, in *Legitimation of Political Power in Medieval Thought*, cit., pp. 367-384, alle pp. 372-381.

⁷⁸ J. LECLERCQ, *op. cit.*, cap. XXI, p. 247: «Romani per violentiam dominium acceperunt» (e assimila all'Impero romano quelli dei babilonesi, dei cartaginesi e di Alessandro Magno). Al contrario, «potestas regia [...] est a Deo et a populo regem eligente in persona vel in domo» (*ivi*, cap. X, p. 199). Individua nella visione del *regnum* come «regimen multitudinis perfectae» anche lo strumento per ricavarci «espaço de crítica e resistência à ideologia imperial que, embora decadente, tema inda os seus paladinos» J.M.S. ROSA, *op. cit.*, pp. 368-369.

⁷⁹ Tanto la potestà in ambito secolare quanto quella spirituale «oriuntur ab una suprema potestate, scilicet divina, immedie» e quindi «potestas terrena est a Deo immedie» (J. LECLERCQ, *op. cit.*, cap. V, p. 184 e cap. XVII, p. 226). Ma le possibili citazioni sono numerose: «regale dominium in quo etiam reges Deo ministrant, Rom. XIII: Non enim sine causa gladium portat: minister Dei est» (*ivi*, cap. X, p. 196; il riferimento è a *Rom* 13,4); «prius fuerunt reges quam Christiani in Francia» (*ivi*, cap. X, p. 199); «Princeps informationem de fide habet a papa et ecclesia; tamen potestatem habet distinctam et sibi propriam quam non habet a papa sed accepit a Deo immedie» (*ivi*, cap. XIV, p. 218). L.A. DE BONI, *João Quidort et a defesa do poder civil*, in *Legitimation of Political Power in Medieval Thought*, cit., pp. 119-141, alle pp. 128-130 sottolinea la differenza rispetto all'idea di Egidio Romano, che concepisce piuttosto una linea discendente che parte da Dio e passa attraverso il papa, per poi irradiarsi tra le giurisdizioni minori.

⁸⁰ «Non [...] autem fideles laici habent ex iure divino quod subsint uni supremo monarche in temporalibus: sed ex naturali instinctu qui ex Deo est habent ut

spingere gli esseri umani a vivere secondo la virtù⁸¹ – anche in questo caso, quella che per Dante era una funzione fondamentale della Monarchia imperiale viene ad essere trasferita ad un singolo sovrano⁸². È vero che il trattato riconosce che per far raggiungere agli esseri umani il fine ultimo della propria esistenza, ovvero la salvezza eterna, è necessaria l'azione mediatrice del Cristo, in quanto «perducere ad illum finem non est humani regis sed divini», ma è altrettanto vero che a nessun'altra potestà terrena, se non a quella regale, spetterebbe tale compito, se fosse raggiungibile con le forze umane («si quidem ad hunc finem posset perveniri virtute nature humane,

civiliter et in communitate vivant [...]. Quod autem omnes ad unam supremam monarchiam in temporalibus reducantur nec ex inclinatione naturali nec ex iure divino habent neque eis convenit» (J. LECLERCQ, *op. cit.*, cap. III, p. 180). Ciò ha un importante corollario: «The view of the temporal being a mere auxiliary, an instrument for the furtherance of the spiritual [...] a means to an end and therefore dependent in its functions on the end, was decidedly rejected, once the temporal was seen from the natural perspective» (W. ULLMANN, *Principles of Government and Politics in the Middle Ages*, cit., p. 264). Nota J. LECLERCQ, *op. cit.*, pp. 93-94, che mentre il *De Regimine Christiano* (ca. 1302) di Giacomo da Viterbo «contient, sur le droit naturel de l'Etat, des pages encore timides», per il parigino il *regnum* è «une institution strictement naturelle».

⁸¹ J. LECLERCQ, *op. cit.*, cap. XVII, p. 225. Per Giovanni, la giurisdizione temporale del sovrano «no está limitada al simple *vivere* de los hombres en su mera corporeidad [...]. Ello significa que, al menos en parte, también el alma humana cae dentro de la jurisdicción del poder temporal» (F. BERTELLONI, *Una resignificación protomoderna del Estado (= regnum) en el tratado De potestate regia et papali de Juan Quidort de París*, in *Scripta Mediaevalia*, 2009, 2, pp. 55-84, a p. 69). Era anche un buon modo di replicare all'argomento dei ierocratici, secondo cui, come l'anima dominava sul corpo, così il potere spirituale avrebbe dovuto prevalere su quello temporale (J. CANNING, *op. cit.*, pp. 56-57).

⁸² Si noti come anche nella trattatistica dedicata alle monarchie particolari, invece che a quella universale di ascendenza dantesca, non venga effettuato l'ultimo passo che si trova invece nel *Defensor Pacis* di Marsilio da Padova (concluso nel 1324), ovvero quello per cui «political necessity rather than noble ends gives the state its *raison d'être*» (M. REEVES, *Marsiglio of Padua and Dante Alighieri*, in *Trends in Medieval Political Thought*, edited with an Introduction by B. SMALLEY, Blackwell, Oxford, 1965, pp. 86-104, a p. 95). Il che è coerente con una concezione della norma giuridica per cui «il fondamento della legge sta nella singolarità effettuale degli uomini e non nella convalida di un disegno eterno» (G.C. GARFAGNINI, *Alcune osservazioni intorno al Defensor pacis di Marsilio da Padova*, in *Annali del Dipartimento di Filosofia*, 2004, pp. 33-41, a p. 39).

necesse esset ut ad officium regis humani pertineret dirigere homines in hunc finem)»⁸³. Incidentalmente, si può notare come la vertiginosa elevazione delle qualità richieste all'imperatore nella visione dantesca e su cui aveva ironizzato Guido Vernani passi, in molta trattatistica coeva, alla figura del re⁸⁴. La ragione della superiorità del modello regale su quello imperiale è anche data dalla maggior capacità del primo di adattarsi alle caratteristiche peculiari dei singoli Paesi: in pratica, non ravvisandosi la necessità di «convenire in aliqua politia communi», è proprio l'universalità dell'Impero ad essere percepita come una debolezza⁸⁵. Inevitabilmente, questa concezione della regalità porta con sé il venir meno dell'assimilazione dantesca della giurisdizione regia a quella di entità minori come le

⁸³ J. LECLERCQ, *op. cit.*, cap. II, p. 178.

⁸⁴ Il principe, per Giovanni, è «iustitia animata et custos iusti» (*ivi*, cap. XVII, p. 225). Una sfumatura di scetticismo emerge in Engelberto di Admont (1250-1331), laddove precisa che «ad regem non assumuntur nisi optimi vel secundum veritatem vel secundum opinionem multitudinis» (*Celeberrimi ENGELBERTI Abbatris ADMONTENSIS Ord. S. Bened. De Regimine Principum Libri Seu Tract. VII. [...] primum post quadringentos et amplius annos in lucem evulgati, [...] praside A. R. D. P. C. HUEBER, [...] J.G.T. HUFFNAGL [...], typis Joannis Conradi Peezii, Ratisbonæ, 1725, tr. I, cap. V, p. 17, enfasi mia*). Una strada diversa è quella percorsa da Marsilio, che distingue la figura ideale del sovrano perfetto, da quella, ben più chiaroscurata, della sua concreta incarnazione in un essere umano, e come tale fallibile: cfr. G. MORENO-RIANO, *Marsilius of Padua on Rulership*, in *Monotheistic Kingship: The Medieval Variants*, edited by A. AL-AZMEH, J.M. BAK, Archaeolingua, Budapest, 2004, pp. 277-288, a pp. 284-286. Ciò detto, si può però osservare che per Marsilio «the more a monarchical regime approximates the archetype of kingship, the more it comes into being and exists by the consent of the subjects and according to a law that considers the common welfare; and the more it deviates or recedes from the ideal form of royal government, the more it slides into tyranny» (V. SYROS, *Marsilius of Padua at the Intersection of Ancient and Medieval Traditions of Political Thought*, University of Toronto Press, Toronto-Buffalo-London, 2012, p. 105).

⁸⁵ J. LECLERCQ, *op. cit.*, cap. III, pp. 180-181. Giovanni liquida anche la questione di a chi spetti la successione nella regalità di Cristo, stante che il regno del Redentore non era di questo mondo: «si [...] accipiatur quod Christus rex fuit secundum quod homo, rex dico temporalis regni, quasi dominium directum vel utile habens in temporalibus bonis, omnino falsum est. [...] Et ideo non est rex huius seculi, sed illius regni de quod dicit *Propheta Daniel*: Potestas eius potestas eterna et regnum eius non corrumpetur» (*ivi*, cap. VII, p. 191, con riferimento a Dan 7,14).

città (per tacere delle *domus*)⁸⁶ e, anzi, può implicare l'introduzione di una gerarchia tra i principi, come aveva anticipato con molta chiarezza Engelberto di Admont nel suo *De Regimine Principum* (c. 1297)⁸⁷.

Se il panorama della riflessione sulla sovranità nel regno di Francia è ricco e stimolante, non mancano esempi di questo nuovo tipo di *Specula* anche al di là della Manica. Mi soffermo su Guglielmo di Pagula († c. 1332) e sul suo trattato noto come *De speculo regis Edwardii III*, perché è un caso quasi paradossale⁸⁸. Si tratta, infatti, di un testo che rispecchia uno stato di tensione tra il giovane

⁸⁶ J.M.S. ROSA, *op. cit.*, p. 376.

⁸⁷ «Differt [...] regimen regale a ceteribus speciebus regiminum non solum specie sed multitudine et paucitate et qualitate eorum, qui reguntur, et vicinitate ac distantia eorum. [...] Reges vicorum seu civitatum distantium per latitudinem et longitudinem terrarum appellantur proprie *Reges gentium* quales Reges sunt Reges magni sicut Alemanniæ, Franciæ, Hispaniæ, et Greciæ et consimiles. Unde patet, quod regimen Regni, ut nunc est in usu, differt a cæteris speciebus regiminum civilium vel regnorum parvorum multitudine hominum et distantia longitudinis et latitudinis provinciarum et civitatum, et non solum secundum speciem» (ENGELBERTI ADMONTENSIS, *op. cit.*, tr. I, cap. XII, pp. 30-31).

⁸⁸ Il trattato esiste in due versioni, l'*Epistola ad Regem Edwardum III* e lo *Speculum Regis*, probabilmente composte a breve distanza l'una dall'altra intorno al 1331. In passato, l'opera era stata attribuita all'arcivescovo di Canterbury Simon Islep († 1366), come testimoniato anche dall'edizione critica ottocentesca cui farò riferimento: *De speculo regis Edwardi III, seu tractatu quem de mala regni administratione conscripsit SIMON ISLIP, cum utraque ejusdem recensione manuscripta nunc primum edita*: Thesim facultati Litterarum Parisiensi proponebat J. MOISANT, apud Alphonsum Picard, Parisiis, 1891. Cfr. L.E. BOYLE OP, *William of Pagula and the Speculum Regis Edwardi III*, in *Mediaeval Studies*, 1970, pp. 329-336 e C.J. NEDERMAN, *Pagula, William of (d. 1332?)*, in *Oxford Dictionary of National Biography*, edited by H.C.G. MATTHEW, B. HARRISON, XXIV, Oxford University Press, Oxford, 2004, pp. 387-388. I trattati, al di là della veste letteraria che li presenta come lettera rivolta al sovrano, erano destinati ad un'ampia circolazione, come prova il numero di manoscritti superstiti (F. LACHAUD, *Autour des sources de la pensée politique dans l'Angleterre médiévale [XIIIe-début du XIVe siècle]: la contribution de Thomas Doking, William de Pagula et Roger de Waltham à la réflexion sur les pouvoirs*, in *Journal des Savants*, 2015, pp. 25-78, a p. 46). Colloca gli scritti di Guglielmo in un filone (più ampio di quanto si potrebbe pensare) degli *specula* volto a criticare, apertamente o implicitamente, il sovrano C.J. NEDERMAN, *The Mirror Crack'd: The Speculum Principum as Political and Social Criticism in the Late Middle Ages*, in *The European Legacy: Toward New Paradigms*, 1998, 3, pp. 18-38.

re che ne è destinatario e parte della popolazione del suo regno. Il motivo del contendere era un tema ricorrente, quello dei limiti della prerogativa regia ed in particolare l'abuso delle *purveyance*⁸⁹. Stante che Guglielmo ricorda al sovrano il triste destino del padre Edoardo II, deposto pochissimi anni prima, nel 1327, ed arriva a ventilare la possibilità che l'insoddisfazione popolare porti ad un'insurrezione⁹⁰, ci si aspetterebbe una visione del potere del monarca volta a ridimensionarne il ruolo. Al contrario, il trattato si apre glorificando il ruolo del re con le parole dello pseudo s. Cipriano di Cartagine di *De duodecim abusivis saeculi*:

«justicia regis est pax populorum, defensio patrie, immunitas plebis, munimentum gentis, cura languidorum, gaudium omnium, solacium pauperum, hereditas filiorum et sibimetipsi spes future beatitudinis»⁹¹.

È indubbio che in uno scritto che vuole esortare il re ad agire equamente l'esaltazione della giustizia sovrana ha una sua ragion d'essere strategica; è altrettanto innegabile che lo Pseudo-Cipriano aveva alle spalle una storia altomedievale, che ne aveva fatto un testo di successo tra gli *specula* d'epoca carolingia⁹². Lo stretto rapporto tra la giustizia, fine supremo dell'agire del monarca, e il rispetto dei diritti individuali dei sudditi è poi strettamente connesso al moti-

⁸⁹ Vale a dire il diritto della casa del sovrano, quando questi si spostava all'interno del regno, di acquistare beni a prezzi di favore, di requisire, per le necessità della casa, carri e cavalli e persino di imporre prestazioni personali.

⁹⁰ L.E. BOYLE, *op. cit.*, p. 335. Osserva però F. LACHAUD, *op. cit.*, p. 61, che «Pagula semble avoir une vision relativement pragmatique du pouvoir. Loin de justifier la rébellion, son propos implique simplement que celle-ci est l'issue naturelle du mauvais gouvernement».

⁹¹ *De speculo regis Edwardi III, [Epistola]*, § 1, *ed. cit.*, p. 83: s. Cipriano viene espressamente ricordato nel testo.

⁹² Cfr. H.H. ANTON, *Pseudo-Cyprian, De duodecim abusivis saeculi und sein Einfluß auf den Kontinent, insbesondere auf die karolingischen Fürstenspiegel*, in *Die Iren und Europa im früheren Mittelalter*, herausgegeben von H. LÖWE, II, Klett-Cotta, Stuttgart, 1982, pp. 568-617.

vo scatenante del trattato⁹³. Nondimeno, rilanciare queste formule nel contesto del XIV secolo significa far assumere loro un significato più profondo, tanto più se applicate ad una Monarchia matura come quella inglese e se si ricorda il ruolo che, nella crescita di quest'ultima, è stato giocato proprio dal legame tra sovrano e giustizia. Ne risulta una profonda responsabilità del re, da cui deriva il benessere dei propri sudditi⁹⁴, tanto che Guglielmo apre anche alla possibile deposizione del *rex inutilis*⁹⁵. Complesso è poi il rapporto che si viene a creare con le supreme autorità universali. Da una parte, l'autore mette in evidenza che un re non è un imperatore («tu non es imperator») e di conseguenza non può avvalersi delle facoltà straordinarie, spettanti a quest'ultimo, di derogare alle norme⁹⁶.

⁹³ F. LACHAUD, *op. cit.*, pp. 51-52. Il comportamento (degli agenti) del sovrano e la responsabilità che questi ne porterà davanti a Dio sono descritti in tinte vivide quanto fosche nei primi capitoli dello *Speculum Regis: De speculo regis Edwardi III*, [*Speculum*], cap. II-IV, *ed. cit.*, pp. 129-137. A rendere più grave la sua colpa è che a soffrirne sono soprattutto i poveri del regno, che il re dovrebbe proteggere con particolare cura (C.J. NEDERMAN, *The Mirror Crack'd: The Speculum Principum as Political and Social Criticism in the Late Middle Ages*, *cit.*, p. 25).

⁹⁴ «Officium regis est malos opprimere et bonos sublevare, et ut boni inter malos quiete vivant [...], sed tu, per commissiones tuas, opprimis bonos, et malos sublevas et defendis, et sic, facis contra naturam officii regis, nam rex dicitur qui regit populum sapienter, rem publicam utiliter, et seipsum innocenter. Debet quidem rex regere populum sapienter [...]. 2° debet regere rempublicam utiliter, quam tu[n]c utiliter regit quando non propriam set communem utilitatem attendit. Legitur de Romanis quod cum pugnabant pro gloria adquirenda et pro libertate assequenda et pro republica conservanda tunc semper adversarios vincebant. Sed quando ad rapinam et avariciam se converterunt, semper tunc victi fuerunt. 3° debet rex seipsum regere innocenter, ut, scilicet, sit immunis ab illis viciis que in aliis reprehendit [...]. Unde Ysid. libro iii° de summo bono [Isidoro di Siviglia, *Liber Sententiarum*, l. III, cap. XLVIII, n.d.A.], dicit quod rex vocatur a recte agendo, ideoque recte faciendo, regis nomen tenetur, peccando etiam amittitur. Recte ergo illi reges vocantur qui tam semetipsos quam sibi subjectos bene regendo modificaverunt» (*De speculo regis Edwardi III*, [*Epistola*], § 16, *ed. cit.*, pp. 101-102).

⁹⁵ Guglielmo esplora questo tema in un trattato precedente, la *Summa Summarum*: la facoltà di rimuovere il sovrano spetta al pontefice, a cui viene attribuita anche quella di deporre l'imperatore. È però eloquente che la deposizione del primo sia decisa *propter inutilitatem*, mentre quella del secondo *propter crimina* (F. LACHAUD, *op. cit.*, pp. 62-63).

⁹⁶ *De speculo regis Edwardi III*, [*Epistola*], § 35, *ed. cit.*, pp. 112-113. Eppure «il paradigma del potere regale non poté costituirsi se non riempiendo la *potestas*

Peraltro, secondo Guglielmo tali facoltà non dovrebbero comunque essere esercitate neanche da parte imperiale⁹⁷ ed egli non manca di tracciare un parallelo anche quanto ai limiti che re ed imperatore incontrano nell'esercizio del proprio potere⁹⁸. Dall'altra parte, si evidenzia come, in origine, il re d'Inghilterra non avesse alcun superiore *in temporalibus*, senonché le sfortunate vicende del tempo di re Giovanni lo avevano costretto ad infeudare il regno alla Santa Sede:

«tu es rex Anglie, tenens totum regnum Anglie, in feodo ab ecclesia Romana. Quia scis, vel scire debes, quod rex Anglie ab inicio non recognoscebat aliquem superiorem se, in temporalibus, sicut nec rex Francie»⁹⁹.

È in questo rapporto feudale che si può individuare, per Guglielmo, l'unico esempio di subordinazione cui i sovrani di Inghilterra sono sottoposti. Di contro, a non appartenere all'universo politico del trattato è l'Impero universale di stampo dantesco¹⁰⁰.

Nelle pagine di Guglielmo è il re di Francia a condividere col sovrano inglese l'indipendenza da una Monarchia universale, un'indipendenza che questi ha saputo meglio tutelare. Al di qua della Manica questo tema troverà un'espressione radicale qualche decennio più tardi, in quei passi del *Songe du Vergier* (databile al 1378 e pre-

del re del contenuto che la dottrina attribuiva a quella dell'imperatore» (D. QUAGLIONI, *Introduzione*, cit., p. LXXVII).

⁹⁷ A tal fine richiama la costituzione *Digna vox* (C. 1.14.4).

⁹⁸ «Quod lex imperatorum non est super legem Dei, sed subtus, et non licet imperatori, nec cuiquam alteri, aliquid presumere contra Dei mandata»; «In hiis enim, que sunt contra preceptum Dei, non est regi obediendum, sed resistendum, et qui sic fecerit grande premium sibi acquirit» (*De speculo regis Edwardi III*, [Epistola], §§ 27 e 32, ed. cit., pp. 108 e 110); nella *Summa Summarum* Guglielmo è esplicito nel sostenere che non si deve obbedienza alle disposizioni imperiali che mettono in pericolo la salute dell'anima (F. LACHAUD, *op. cit.*, p. 56).

⁹⁹ *De speculo regis Edwardi III*, [Epistola], § 35, ed. cit., p. 112.

¹⁰⁰ La *Summa Summarum* annuncia sì, laconicamente, la superiorità dell'imperatore sui re (F. LACHAUD, *op. cit.*, p. 63, nt. 167), ma non costruisce nessuna argomentazione a partire da quel presupposto, che sembra restare, se non un concetto del tutto tralazioso, un corpo estraneo al cuore del ragionamento.

ceduto, due anni prima, dalla versione latina, il *Somnium Viridarii*) che esprimono non solo il fondamento nel diritto naturale o divino della Monarchia francese, ma anche il suo primato¹⁰¹. Non basta, infatti, che quel re sia «ordené et establi de Dieu», in quanto l'autore del *Songe*, da identificarsi in Évrart de Trémaugon, lo vede come fatto oggetto di una grazia speciale dall'Altissimo, tanto da potersi configurare come suo tesoriere e vicario generale *in temporalibus*: una posizione che, per quanto limitata al proprio regno, pare dotata, potenzialmente, di una forza espansiva¹⁰². Non stupirà, allora, che, nel dialogo a due voci che è il cuore del *Songe*, all'argomentazione del chierico che sostiene, in un discorso intessuto di rimandi *in utroque iure*, la sovranità universale dell'imperatore, inviata da Dio e da cui, a cascata, procedono le altre giurisdizioni temporali, faccia seguito una critica serrata e distruttiva del cavaliere¹⁰³. Questi, infatti, facendo leva in prevalenza sulla Scrittura, trova una dimensione provvidenziale nella divisione dei regni, non senza evidenziare che lo stesso Impero romano non potrebbe certo vantare

¹⁰¹ La particolare enfasi con cui vengono esaltate le qualità del sovrano trova la sua ragion d'essere anche nella genesi dell'opera alla corte di Carlo V di Francia: cfr. B. SCHNERB, *Charles V au miroir du Songe du Vergier*, in *Le Moyen Age. Revue d'histoire et de philologie*, 2010, pp. 545-559, specie alle pp. 550-552.

¹⁰² «Diex l'a fait son especial tresorier en ce siecle, de si noble tresor comme est celui que il luy garde en sa Sainte Chapelle, se nous considerons cez choses et plusieurs aultres graces et miracles que Diex a fais, singulierement, pour lez roys de France sur touz aultres roys, nous poons dire, sanz doubter, que Diex l'a fait et ordené son vicair en la temporalité ou tres noble et tres puissant royaume de France»: *Le Songe du Vergier, édité d'après le manuscrit Royal 19 C IV de la British Library par M. SCHNERB-LIÈVRE*, Centre national de la recherche scientifique, Paris, 1982, I, I, cap. XXXVI (= vol. I, p. 51). Nel Prologo, è lo stesso Carlo V (che prende la parola nella finzione letteraria del sogno) a qualificarsi come «vicair de Dieu en la temporalité» (*ivi*, vol. I, p. 9), formula che, nella sua assolutezza, sembra evocare un'autorità di più immediata applicazione rispetto al «ut Dei vicarius et iudex in temporalibus» del testo latino (che cito da M. GOLDASTI *Monarchiae S. Romani Imperii, sive Tractatus de iurisdictione imperiali regia et pontificia seu sacerdotali [...]*, sumptibus Joann-Davidis Zunneri, Francofurti, 1668, p. 59).

¹⁰³ *Le Songe du Vergier, ed. cit.*, I, I, cap. XXXV-XXXVI (= vol. I, p. 47 ss.). Peraltro, lo stesso discorso del chierico, pur pretendendo di essere inoppugnabile *de jure* è venato da dubbi *de facto*, se egli afferma: «Doncques, concluons que le roy de France [...] est sujet de l'Empereur, ou doit estre» (*ivi*, p. 48, enfasi mia).

un'origine privilegiata, stante che «toutes les monarchies, par especial la monarchie dez Romains, furent, dez leur comancement, par violence et par usurpacion» ed è anzi la pretesa giurisdizione universale imperiale ad essere ancor più usurpata, avendo rovesciato l'ordine, preordinato da Dio, delle monarchie e delle altre signorie temporali¹⁰⁴. Rispetto alla legittimazione dell'Impero romano attraverso un processo ordalico di cui alla *Monarchia* dantesca, con conseguente stigma per chi si sottragga alla debita *reverenza* verso l'imperatore¹⁰⁵, siamo qui ad un passo dal rovesciamento di piani. L'abuso, compiuto dall'Impero ai danni dei principi, al fine di stabilire la propria giurisdizione universale, viene infatti letto come un andare contro il diritto naturale e divino¹⁰⁶. Di contro, la sovranità dei re di Francia, conquistata quando non esisteva nemmeno un Impero che potesse aiutarli nella loro opera, è fondata «selon droit divin, natu-

¹⁰⁴ *Ivi*, p. 50 ss.; la formula del testo latino – «omnes monarchiæ per violentiam et usurpationem inceperunt» (M. GOLDASTI, *op. cit.*, p. 538) – era più potente, ma priva del riferimento topico all'Impero romano. L'uso del termine *usurpazione* è indicativo, visto che normalmente il *Songe* usa quest'area semantica per censurare le invasioni di campo da parte del potere spirituale su quello civile.

¹⁰⁵ *Monarchia*, II, VIII, 1; *Convivio*, IV, VIII, 11-14, *ed. cit.*, pp. 612-614. Sulla questione del fondamento dell'Impero nella forza si vedano le obiezioni dell'Alighieri *ivi*, IV, IV, 12, *ed. cit.*, p. 570: «La forza dunque non fu cagione movente [...], ma fu cagione instrumentale, sì come sono li colpi del martello cagione [instrumentale] del coltello, e l'anima del fabbro è cagione efficiente e movente; e così non forza, ma ragione, [e ragione] ancora divina, [conviene] essere stata principio dello romano imperio».

¹⁰⁶ Né ad un esito diverso si può giungere appellandosi al diritto romano: non solo le affermazioni in merito presenti nel *Corpus Iuris* andrebbero scartate alla stregua di una testimonianza in causa propria, ma, anche a voler dar credito alla *lex regia de imperio*, questa non autorizzerebbe la superiorità dell'imperatore sul re di Francia, perché «le pueple de Ronme n'eut, onques, seignorie sur le Roy de France; par consequent, ne l'Empereur qui a titre du pueple» (*ivi*, p. 53). Sulle fonti giuridiche contestate dal cavaliere è notevole un mutamento che si ha tra il testo latino del *Somnium* e quello in volgare. Nel primo, egli diceva: «Nec obstat, domine clericus, quod in quadam lege per vos allegata ipse se vocat mundi dominum» (M. GOLDASTI, *op. cit.*, p. 69, completo di riferimenti al Digesto e al Codice giustiniano), brano che nella versione successiva suona invece così: «ansi ne puet pas l'Empereur dire que, selon Droit canon, il soit seigneur de tout le monde» (*Le Songe du Vergier*, *ed. cit.*, p. 54).

rel et civil»¹⁰⁷. Spicca, a confronto con le idee, che verrebbe spontaneo connotare come massimaliste, espresse nel *Songe*, la posizione, di poco precedente, di Jean Buridan († post 1358), o piuttosto di Nicolas de Vaudémont, che esclude invece sia possibile individuare nel diritto divino o in quello naturale il fondamento del potere temporale, che colloca invece nel diritto umano. Ne discende una sorta di relativismo: diversi regimi possono essere scelti (o persino favoriti da Dio) in circostanze diverse¹⁰⁸.

4. Conclusione in forma di apologo

In chiusura di questa rapida carrellata sulla trattatistica europea del tardo XIII e del primo XIV secolo in tema di regalità, desidero rivolgere un rapido sguardo ad una fonte inconsueta, *El conde Lucanor* di Don Juan Manuel (1282-1348), un autore che – diversamente da quelli sin qui affrontati – appartiene direttamente alla cerchia della sovranità¹⁰⁹. L'opera si presenta come una raccolta di racconti esemplari, alcuni dei quali di origine araba; è indicativo della

¹⁰⁷ *Le Songe du Vergier*, loc. cit.

¹⁰⁸ «Presidentia in temporalibus non est ex iure divino nec immediate ex iure naturali sed ex iure humano et positivo et ideo secundum exigentias temporum et diversitates eorum et necessitates tale ius potest imutari immo deseri ab homine puro» (*Questiones J. BURIDANI super octos libros politicorum Aristotelis* [...], opera Nicolai Depratis expensis [...] Iohannis Petit librarii iurati alme universitatis Parisiensis, Parisius, 1513, l. VIII, q. 5, fol. 113rb). Per l'attribuzione al Vaudémont, cfr. W.J. COURTENAY, *A Note on Nicolaus Girardi de Waudemonte, pseudo-Johannes Buridanus*, in *Bulletin de Philosophie Médiévale*, 2004, pp. 163-168. Da notare che questo relativismo (non isolato tra i pensatori del pieno XIV secolo) non impedisce a Buridan/Vaudémont, che pure osserva «melius est civitatem regi bona lege sine principe quam quocumque principe sine lege» (*ivi*, l. III, q. 4, fol. 37rb), di difendere la superiorità del sovrano sulla legge (J.M. BLYTHE, *Ideal Government and the Mixed Constitution in the Middle Ages*, cit., pp. 177-179). Anche in questo caso, ben diversa è la posizione di Marsilio da Padova: colui al quale viene delegato il potere legislativo dai cittadini non può essere legislatore *simpliciter*, ma solo in via delegata e parziale o provvisoria (V. SYROS, *op. cit.*, p. 95).

¹⁰⁹ Signore egli stesso di Villena, fu nipote di Ferdinando III di Castiglia e padre di due regine consorti di quel regno.

mentalità che vi è sottesa il fatto che lo scopo non sia solo l'ammaestramento morale, ma anche la realizzazione del buon governo¹¹⁰. Un gruppo consistente di racconti vede tra i protagonisti dei re e un tema che emerge è quello della messa alla prova di coloro che circondano la figura del sovrano, ma anche del re stesso¹¹¹. Troviamo così nell'*Exemplo XXIII^o* un monarca che mette alla prova i tre figli al fine di individuare chi sia più adatto a succedergli sul trono – è notevole che questo esperimento abbia per causa scatenante la richiesta dei sudditi di voler indicare il proprio successore¹¹². Tutti e tre, tra l'altro, si disimpegnano onorevolmente e il protagonista dell'esempio sceglie quello che si mostra più efficiente nell'attendere ai compiti della prova. Ma il racconto più eloquente è quello che apre la raccolta¹¹³. Tratta di un ministro favorito, che suscita gelosie alla corte del re. I suoi rivali, dopo vari, vani tentativi di screditarlo presso il sovrano, suggeriscono a quest'ultimo di comunicare al suo favorito la propria decisione di ritirarsi dal regno per dedicarsi alla meditazione ed alla preghiera, affidando la reggenza e la tu-

¹¹⁰ Così il prologo descrive l'obiettivo dell'opera: «deseando que los omnes fiziessen en este mundo tales obras que les fuessen aprovechosas de las onras et de las faziencias et de sus estados, et fuessen más allegados a la carrera porque podiessen salvar las almaa» (J. MANUEL, *El conde Lucanor, o Libro de los ensiemplos del conde Lucanor et de Patronio*, edición, introducción y notas de J.M. BLECUA, Editorial Castalia, Madrid, 1969, p. 47).

¹¹¹ Come nell'*Exemplo XXXI^o* (J. MANUEL, *op. cit.*, pp. 178-182): il racconto è l'archetipo del vestito nuovo dell'imperatore, ma è indicativo che a far cadere il sovrano nella trappola dei sarti ingannatori sia in questo caso l'avidità. Ad attirarlo, infatti, è la dichiarazione dei truffatori che la stoffa che tesseranno sarà invisibile a chi non sia figlio del proprio presunto padre: in tal caso, l'eredità paterna sarebbe passata al fisco. L'*Exemplo LI, ivi*, pp. 254-262, narra di un re a tal punto superbo da stravolgere in questi termini il verso del *Magnificat* (Lc 1,52): «Et exaltavit potentes in sede et humiles posuit in natus» (sul senso, nella dinamica del racconto, di questo rovesciamento, cfr. L. DE LOOZE, *Subversion of Meaning in Part I of El Conde Lucanor*, in *Revista Canadiense de Estudios Hispánicos*, 19, 1995, pp. 341-355, alle pp. 347-348). Verrà sottoposto ad umiliazioni ed alla perdita del trono, sino a che la misericordia divina non ne premierà il pentimento, restituendogli la corona.

¹¹² J. MANUEL, *op. cit.*, pp. 138-143 («los omnes buenos de su tierra pidiéronle por merced que les señalasse qual daquellos sus hijos quería que regnasse en pos él», p. 139).

¹¹³ *Ivi*, pp. 54-61.

tela dell'infante proprio al nostro ministro. La trappola è evidente: accettando la proposta del suo signore, il ministro mostrerà che a muoverlo è l'ambizione, e cadrà in disgrazia. Non rendendosi conto dell'inganno, egli è dapprima ben lieto della decisione del re, senonché, messo sull'avviso da un servo, riesce a salvarsi all'ultimo momento, presentandosi il giorno della partenza del sovrano in veste di penitente, pronto a seguire l'esempio del suo principe e a ritirarsi a sua volta nel deserto. Ovviamente il re abbandona il preteso progetto e accoglie con gioia l'ennesima smentita delle accuse portate dai rivali contro il suo favorito. Già la dinamica del rapporto sovrano – ministro/i mostra qui una maturità che sembra presupporre un rapporto più istituzionalizzato di quanto ci si aspetterebbe in questa epoca¹¹⁴. Ma il punto forse più significativo, almeno sotto il profilo delle funzioni della figura regale, è quello delle obiezioni che, prima che l'ambizione lo facesse vacillare, il nostro ministro aveva opposto al progetto del suo sovrano. Persino il ritirarsi in preghiera viene visto come una diserzione dall'ufficio di re, con effetti a cascata che possono travolgere l'intera società e il regno:

«dixol, que si esto fiziese, que faría muy grant deservicio a Dios en dexar tantas gentes commo avía en l' su regno que tenía él vien mantenidas en paz et en justia, et que era çierto que luego que él dende se partiese, que avría entrellos muy grant bolliçio et muy grandes contien-das, de que tomaría Dios muy grant deservicio et la tierra muy grant dapño»¹¹⁵.

Sia pure espressa in forma di apologo, è una visione senz'altro in linea con la concezione della regalità che si è vista emergere dai trattati qui analizzati.

¹¹⁴ Ma la scelta di *amici, consilarii e officiales* da parte del re aveva meritato un capitolo apposito nel *De morali principis institutione* di Vincenzo di Beauvais († 1264): H.H. ANTON, *Gesellschaftsspiegel und Gesellschaftstheorie in Westfranken/ Frankreich: Spezifik, Kontinuitäten und Wandlungen*, cit., p. 109.

¹¹⁵ J. MANUEL, *op. cit.*, p. 57.

GLI AUTORI

ALBERTO ALBIANI, Magistrato a riposo, già Presidente del *Tribunale della Libertà* di Bologna, già Presidente della III Sezione Penale della Corte d'Appello di Bologna

MARCO ARGENTINI, Dottorando in Scienze giuridiche (Diritto internazionale), *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

TOMMASO BONETTI, Professore associato di Diritto amministrativo, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

GERALDINA BONI, Professoressa ordinaria di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

FILIPPO BRIGUGLIO, Professore ordinario di Diritto romano e diritti dell'antichità, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

UGO BRUSCHI, Professore associato di Storia del diritto medievale e moderno, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

FEDERICO CASOLARI, Professore associato di Diritto dell'Unione europea, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

LUDOVICA CHIUSI CURZI, Ricercatrice di Diritto internazionale, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

FRANCESCO PAOLO CUNSOLO, Dottorando in Beni culturali e ambientali (Diritto internazionale), *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ANTONELLO DE OTO, Professore associato di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ELENA FERIOLI, Professoressa associata di Diritto pubblico comparato, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

LAURA MARIA FRANCIOSI, Ricercatrice confermata di Diritto privato comparato, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

Gli autori

MANUEL GANARIN, Ricercatore di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

VALERIO GIGLIOTTI, Professore associato di Storia del diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Torino

NICCOLÒ LANZONI, Assegnista di ricerca in Diritto internazionale, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, Professoressa ordinaria di Storia del diritto medievale e moderno, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

MATTEO LEONIDA MATTHEUDAKIS, Ricercatore di Diritto penale, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

PIERALBERTO MENGOLZI, Professore associato di Diritto dell'Unione europea, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

SILVIA NICODEMO, Professoressa associata confermata di Istituzioni di diritto pubblico, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ATTILIO NISCO, Professore associato di Diritto penale, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ELENA ORRÙ, Professoressa associata di Diritto della navigazione, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

IVANO PONTORIERO, Professore associato di Diritto romano e diritti dell'antichità, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

LEA QUERZOLA, Professore associato di Diritto processuale civile, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

NICOLETTA SARTI, Professoressa ordinaria di Storia del diritto medievale e moderno, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

GIORGIO SPEDICATO, Professore associato di Diritto commerciale, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ALBERTO TOMER, Dottore di ricerca in Scienze giuridiche (Diritto canonico e Diritto ecclesiastico), *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ANNALISA VERZA, Professoressa associata confermata di Filosofia del diritto, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

SILVIA VIDA, Professoressa associata confermata di Filosofia del diritto, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ANDREA ZANOTTI, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

INDICE

Federico Casolari, Alessia Legnani Annichini, Giorgio Spedicato <i>Premessa</i>	VII
---	-----

Parte I. Dante, il suo tempo e la fede

Nicoletta Sarti <i>Dante e Bologna. Vita e immaginario poetico all'ombra dello Studio</i>	3
Filippo Briguglio <i>Dante e il diritto romano: spunti su una vexata quaestio</i>	19
Ivano Pontoriero <i>Gli imperatori romani nella Divina Commedia</i>	33
Geraldina Boni <i>Dante e i successori di Pietro all'inferno: alcune suggestioni per l'epoca attuale</i>	61
Manuel Ganarin <i>Simonia e gratuità delle res spirituales nel diritto della Chiesa e nel magistero di Dante tra storia e attualità</i>	81
Antonello De Oto <i>Felicità terrena e felicità eterna: Dante e il fattore religioso nel prisma del diritto</i>	107
Alberto Tomer <i>Allegorie, simmetrie e parallelismi: un viaggio tra Commedia e diritto canonico</i>	121
Andrea Zanotti <i>Dante e Cino: la canzone del diritto</i>	135

Parte II. Dante e il potere

Ugo Bruschi

Legittimazione e funzioni della regalità nella Monarchia e nella trattatistica europea coeva: uno sguardo comparativo. 163

Elena Ferioli

La libertà di dissenso in Dante: attualità di una riflessione tardomedievale 199

Tommaso Bonetti

Dante e il 'regime amministrativo' dell'Inferno. 217

Silvia Vida

Dante in Kelsen 229

Niccolò Lanzoni

La Comunità internazionale in Dante: il Monarchia. 247

Pieralberto Mengozzi

Dante e l'Europa dei cerchi concentrici, oggi. 265

Parte III. Dante e la giustizia

Valerio Gigliotti

*«Giudicar di lungi mille miglia». Dante cantore di Grazia
e Giustizia.* 275

Silvia Nicodemo

Dante: il bene comune e la giustizia sociale 303

Ludovica Chiussi Curzi

*«Diligite iustitiam qui iudicatis terram»: tracce di equità dantesca
nel diritto internazionale* 321

Marco Argentini

*Il conte Ugolino e l'invettiva a Pisa. Dante precursore della
responsabilità di proteggere?* 335

Alberto Albiani

Dante criminalista usque ad inferos? 347

Attilio Nisco

Senso e limite di una lettura penalistica della Divina Commedia 361

Matteo Leonida Mattheudakis

*Dalla Divina Commedia alle traiettorie contemporanee dei rapporti
tra responsabilità e pena.* 381

Parte IV. Dante, il mercato e la cultura

Elena Orrù <i>Dante navigatore e il mondo dei mercanti della sua epoca.</i>	399
Laura Maria Franciosi <i>Dante, comparatista ante litteram</i>	413
Francesco Paolo Cunsolo <i>«La divina foresta spessa e viva»: il patrimonio UNESCO di Ravenna nei versi di Dante</i>	429
Lea Querzola <i>Dante e la inattualità (ovvero, l'eternità di un pensiero)</i>	451
Annalisa Verza <i>Dall'Inferno di Dante al cybermondo. Story-telling didattico e dolce stil novo</i>	459
<i>Gli autori</i>	477

Publicato nel mese
di settembre del 2022

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni

1. COSTANTINO-M. FABRIS, *Foro interno. Genesi ed evoluzione dell'istituto canonistico*, 2020.
2. GERALDINA BONI, *La recente attività normativa ecclesiale: finis terrae per lo ius canonicum? Per una valorizzazione del ruolo del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della scienza giuridica nella Chiesa*, 2021.
3. *Libertà, dubbio, coscienza morale. L'eredità di un Maestro: Arturo Carlo Jemolo (1891-1981)*, a cura di BEATRICE SERRA, 2022.
4. *Dante e Diritto. Un cammino tra storia e attualità*, a cura di FEDERICO CASOLARI, ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, GIORGIO SPEDICATO, 2022.

4

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni

issn 2724-4660

versione open access al sito
www.mucchieditore.it/animaperildiritto

isbn 978-88-7000-939-2



9 788870 009392